

INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

dieci anni di giurisprudenza

rassegna di giurisprudenza

2009-2018

INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

dieci anni di giurisprudenza

rassegna di giurisprudenza

2009-2018

Abstract: la presente opera è una raccolta, organizzata in una classificazione tematica, di massime giurisprudenziali in materia di INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ elaborate dalla redazione della rivista giuridica Esproprioonline.it, tratte da pronunce recensite dalla medesima rivista appartenenti agli anni da 2009 a 2018 compresi. Alle massime seguono gli estratti pertinenti delle pronunce a cui si riferiscono. Il tema dei VINCOLI URBANISTICI - rilevanti nell'apprezzamento della eventuale natura edificabile dei terreni agli effetti della scelta del criterio indennitario - si trova trattato in specifico repertorio, che costituisce il complemento ideale del presente prodotto.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Copyright © 2019 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. Licenza d'uso: **il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente, o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore**

Edizione: marzo 2019 - collana: OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA, a cura di Paolo Loro - materia: espropriazione per pubblica utilità - tipologia: repertori - formato: digitale, pdf - dimensione: A4 - ISBN: 978-88-6907-264-2 - codice: JRE154 - nic: 338 - Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova info@exeo.it.

tenere conto della volumetria edilizia disponibile, delle eventuali cessioni di potenzialità volumetrica operate a favore di aree limitrofe, dell'ubicazione ecc. (v. Cass. n. 23584 del 2010, n. 22961 del 2007, n. 16710 del 2003). In particolare, questa Corte ha escluso l'edificabilità nel caso di esaurimento degli indici di fabbricabilità a causa delle costruzioni già realizzate nella zona (v. Cass. n. 7251 del 2014, n. 17069 del 2012). E ad analoga conclusione deve pervenirsi nel caso in esame, in cui i giudici di merito hanno accertato l'avvenuto esaurimento della volumetria disponibile ai fini edificatori da parte dei ricorrenti.1.2.- E' invece infondata la pretesa del Comune di Tropea di fare determinare l'indennità di esproprio sulla base di un criterio, come quello dei valori agricoli medi, che è stato espunto dall'ordinamento per effetto della sentenza della Corte cost. n. 181 del 2011 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 15, comma 1, secondo periodo, e art. 16, commi 5 e 6, come sostituiti dalla L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14 nonché del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 40, commi 2 E 3). E' compito del giudice di rinvio determinare l'indennità dovuta ai ricorrenti sulla base del valore di mercato, tenendo conto della natura inedificabile dell'area espropriata.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.6926 del 08/04/2016 - Relatore: Maria Giovanna Concetta Sambito - Presidente: Salvatore Salvago

Sintesi: Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 2011, che ha fatto seguito alle sentenze n. 348 e 349 del 2007, il sistema indennitario è svincolato dalla disciplina delle formule mediane e dei parametri tabellari, e risulta, invece, agganciato al valore venale del bene. Tale valore risulta, in concreto, considerato qualora nel determinare le indennità di espropriazione e quella di occupazione, siano stati posti in evidenza le peculiarità favorevoli del fondo espropriato, in riferimento alla natura morfologica dello stesso, alla possibilità di utilizzo di acqua per colture irrigue, ed alla destinazione edificatoria di parte di esso.

Estratto: «6. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 181 del 2011, facendo seguito alle sentenze n. 348 e 349 del 2007, ha dichiarato illegittimo il criterio dei valori agricoli medi, dettato dal combinato disposto della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 4, della L. n. 865 del 1971, art. 15, comma 1 e art. 16, ed in via consequenziale dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 40, commi 2 e 3, per la determinazione dell'indennità di espropriazione per le aree agricole e per le aree non suscettibili di classificazione edificatoria, evidenziando che detta normativa è commisurata ad un valore - quello tabellare - che, prescindendo dall'area oggetto del procedimento espropriativo ed ignorando ogni dato valutativo inerente ai requisiti specifici del bene, ha un carattere inevitabilmente astratto che elude il ragionevole legame con il valore di mercato del bene ablati, ritenuto necessario dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.7. Il sistema indennitario è, dunque, svincolato dalla disciplina delle formule mediane e dei parametri tabellari, e risulta, invece, agganciato al valore venale del bene. E proprio tale valore risulta, in concreto, considerato dal giudice del merito che nel determinare le indennità di espropriazione e quella di occupazione (che va posta in rapporto con la prima, come riconosce la stessa ricorrente tenuto conto del nesso logico e, soprattutto, economico che le lega) ha posto in evidenza le peculiarità favorevoli del fondo espropriato, in riferimento alla natura morfologica dello stesso, alla possibilità di utilizzo di

acqua per colture irrigue (sottintesa nella valutazione di orto e frutteto irrigui), ed alla destinazione edificatoria di parte di esso.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.3816 del 26/02/2016 - Relatore: Maria Cristina Giancola - Presidente: Salvatore Salvago

Sintesi: Per effetto della sentenza Corte Cost. n. 181/2011, una volta qualificato il fondo ablato come legalmente non edificabile, la determinazione dell'indennizzo espropriativo deve essere correlata al pieno ed effettivo valore venale del fondo. Questo valore reale, non essendo il terreno legalmente edificabile, può essere ricercato col metodo sintetico-comparativo (e non anche con quello analitico ricostruttivo) ovvero, in caso di riscontrata totale carenza di dati omogenei di raffronto, con motivato ricorso a criteri residuali equitativi e solo in tale prospettiva con eventuale giustificato richiamo dei VAM, che invece più non può costituire componente indennitaria passibile d'incremento.

Estratto: «La Corte distrettuale ha ineccepibilmente qualificato il fondo ablato come legalmente non edificabile (T.U. n. 327 del 2001, art. 40 e segg.), in ragione del suo assoggettamento al vincolo disposto dall'Autorità di Bacino e del suo inserimento in Zona omogenea P del locale Piano di Fabbricazione, rispetto alla quale erano rimaste indimostrate previsioni urbanistiche in tutto o in parte abilitanti iniziative di edilizia privata (in tenia cfr. Cass. n. 29768 del 2008). Tuttavia la medesima Corte ha illegittimamente determinato l'indennità di esproprio col criterio dei VAM, nonostante che esso fosse ormai venuto meno per incostituzionalità, dichiarata con sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10.06.2011, peraltro successiva alla opposta stima dell'indennità definitiva espressa con quel criterio astratto dalla competente Commissione provinciale. Per effetto di detta declaratoria d'incostituzionalità la determinazione dell'indennizzo espropriativo avrebbe dovuto essere correlata al pieno ed effettivo valore venale del fondo, al riguardo dovendosi al proprietario consentire di dimostrare che il bene, pur senza raggiungere i livelli dell'edificabilità, possedesse un'effettiva e documentata valutazione di mercato, pure inclusiva, se sussistenti, di possibili e consentite utilizzazioni intermedie tra quella agricola e quella edificabile (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti, ecc. - cfr. anche Cass. SU n. 17868 del 2013; Cass. n. 21386 del 2011). Questo valore reale, non essendo il terreno legalmente edificabile, avrebbe potuto essere ricercato col metodo sintetico-comparativo (e non anche con quello analitico ricostruttivo) ovvero, in caso di riscontrata totale carenza di dati omogenei di raffronto, con motivato ricorso a criteri residuali equitativi e solo in tale prospettiva con eventuale giustificato richiamo dei VAM, che invece più non potevano costituire componente indennitaria passibile d'incremento.»

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA, SEZIONE I CIVILE del 18/01/2016 - Relatore: Antonella Palumbi - Presidente: Angela De Meo

Sintesi: A seguito della dichiarazione d'illegittimità costituzionale della Corte Costituzionale n. 181 del 2011, l'indennità di esproprio di area inedificabile per essere (nel caso di specie), ubicata in fascia di rispetto stradale non può essere ragguagliata al V.A.M., ma deve essere liquidata individuando il valore di mercato al momento del decreto di esproprio.

Estratto: «- l'area espropriata, rientrando al momento dell'apposizione del vincolo espropriativo nella fascia di rispetto stradale, era inedificabile ("Il vincolo imposto sulle aree site in fasce di rispetto stradale o autostradale si traduce in un divieto assoluto di edificazione delle fasce comprese nelle zone asservite dalla legge, che le rende legalmente inedificabili, trattandosi di una limitazione legale della proprietà, avente carattere generale, in quanto concernente, sotto il profilo soggettivo, tutti i cittadini proprietari di determinati beni che si trovino nella medesima situazione e, sotto il profilo oggettivo, beni immobili individuati "a priori" per categoria derivante dalla loro posizione o localizzazione": per tutte, Cass. n. 27114/2013 e n. 25718/2011), essendo comunque ininfluenza l'inserimento dell'area medesima in "zona agricola periurbana" in forza del PSC 2003 del Comune di Ravenna (pagg. 6 e 9 della relazione CTU);- a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della Corte Costituzionale n. 181 del 2011 e delle successive pronunce della Corte di Cassazione (per tutte: Cass. n. 21386/2011 e Cass. SS.UU. n. 17868/2013) l'indennità di esproprio non può essere raggugliata al V.A.M., criterio utilizzato nel caso di specie dal Comune per l'offerta dell'indennità provvisoria, ma deve essere liquidata individuando il valore di mercato delle aree espropriate al momento del decreto di esproprio;- è pertanto corretta la stima dell'indennità di esproprio indicata dal C.T.U. in Euro 3.051,00 (pari ad Euro 4,50/mq) in quanto, essendo stata determinata tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul terreno nel 2006, risulta espressione dell'effettivo valore di mercato dell'area all'epoca dell'esproprio (ciò a prescindere dall'improprio richiamo al T.U.E., inapplicabile nel caso di specie essendo la dichiarazione di P.U. antecedente al 2003, anno di entrata in vigore del Testo Unico): tale somma, detratto quanto eventualmente già depositato per il medesimo titolo, va maggiorata degli interessi legali dal decreto di esproprio sino all'integrale versamento;»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.14597 del 13/07/2015 - Relatore: Maria Giovanna Concetta Sambito - Presidente: Salvatore Salvago

Sintesi: Per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 181 del 2011, che ha rilevato che il criterio del valore tabellare, previsto per i suoli agricoli e per quelli non aventi vocazione edificatoria, prescinde dall'area oggetto del procedimento espropriativo, ignorando ogni dato valutativo inerente ai requisiti specifici del bene, e perciò ha carattere astratto, ed elude il "ragionevole legame" col valore di mercato del bene occupato, prescritto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo" e coerente col serio ristoro richiesto dall'art 42 Cost., anche per i suoli agricoli e quelli non edificatori il sistema indennitario è, ormai, agganciato al valore venale del bene.

Estratto: «6. Il parametro normativo invocato è stato espunto dall'ordinamento, per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 181 del 2011, che, dopo aver richiamato le proprie precedenti sentenze n. 348 e 349 del 2007, con cui era stata, rispettivamente, dichiarata l'illegittimità costituzionale della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis e della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 65, che ha introdotto il comma 7 bis al menzionato art. 5 bis, in materia di d'indennità di espropriazione e di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva in riferimento a terreni aventi vocazione edificatoria, ha rilevato che il criterio del valore tabellare, previsto per i suoli agricoli e per quelli non aventi vocazione edificatoria, prescinde

dall'area oggetto del procedimento espropriativo, ignorando ogni dato valutativo inerente ai requisiti specifici del bene, e perciò ha carattere astratto, ed elude il "ragionevole legale" col valore di mercato del bene occupato, prescritto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo" e coerente col serio ristoro richiesto dall'art 42 Cost.. Anche per i suoli agricoli e quelli non edificatori il sistema indennitario è, ormai, agganciato al valore venale del bene.7. Essendo stata impugnata la regola di diritto applicata nella determinazione dell'indennità di espropriazione cade, in conseguenza la quantificazione della stessa, con rinvio per la relativa determinazione ad altra sezione della Corte d'Appello di Reggio Calabria, che provvederà a determinarla sulla scorta della sua natura non edificatoria (cfr. Cass. n. 10785 del 2014; n. 27521 del 2011; n. 10102 del 2008; n. 18219 del 2006) e liquiderà, anche, le spese del presente giudizio di legittimità.»

CORTE D'APPELLO DI LECCE, SEZIONE I CIVILE del 06/07/2015 - Relatore: Anna Rita Pasca - Presidente: Marcello Dell'Anna

Sintesi: A seguito della sentenza della Corte Costituzionale numero 181 del 2011, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 bis, quarto comma, D.L. n. 333 del 1992, convertito con modifiche nella L. n. 359 del 1992 in combinato disposto con gli articoli 15, primo comma, secondo periodo, e 16, quinto e sesto comma, della L. 22 ottobre 1971 n. 865, anche per i fondi avente natura agricola (nel caso di specie per essere classificati in zona E), il primo parametro di riferimento è costituito dal loro valore venale, corrispondente a quello di mercato.

Estratto: «Nel merito la domanda è fondata nei limiti che seguono.Premessa la natura agricola del complesso immobiliare (già) di proprietà degli attori - classificato zona E -, va osservato che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale numero 181 del 2011, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 bis, quarto comma, D.L. n. 333 del 1992, convertito con modifiche nella L. n. 359 del 1992 in combinato disposto con gli articoli 15, primo comma, secondo periodo, e 16, quinto e sesto comma, della L. 22 ottobre 1971 n. 865, anche per i fondi della anzidetta natura il primo parametro di riferimento è costituito dal loro valore venale, corrispondente a quello di mercato.La S.C., nella recente pronuncia numero 17.271 del 2014, ha, invero, fissato il seguente principio di diritto: "ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione il valore venale dei terreni di natura non edificatoria va valutato (pur senza raggiungere i livelli di prezzo delle aree edificabili) in base alle loro caratteristiche oggettive, tenendo conto di possibili utilizzazioni economiche, ulteriori e diverse da quelle agricole, consentite dalla normativa vigente, e dando rilievo, con intento premiale della libertà di iniziativa privata, ad una vasta gamma di attività umane che si sviluppano sul territorio".Nel corso della motivazione la Cassazione, nel ribadire il parametro decisivo del valore venale, si è così espressa al punto 4.3: "in sintesi le tecniche indennitarie e risarcitorie per le espropriazioni ed occupazioni di suoli finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche devono necessariamente focalizzare il valore di mercato del bene, senza ulteriori applicazioni di coefficienti riduttivi. Il valore venale, dunque, rappresenta l'indennità di espropriazione"; ed in prosieguo (ved. punto 7.4) ha rilevato che: "la rigida dicotomia tra suoli edificabili e suoli agricoli ha comunque perso quei connotati di drammaticità di cui la questione si caricava nella prospettiva del proprietario espropriato, sospeso nell'alternativa tra un compenso corrispondente alla rendita di trasformazione

dell'area e una simbolica prestazione agganciata a valori tabellari insignificanti". È evidente che la S.C. è pervenuta alle conclusioni testé sintetizzate proprio perché anche per i suoli agricoli il criterio per la determinazione va ancorato al valore di mercato del bene in base alla possibilità di sfruttamento, nonché in base a qualità oggettive, che valgano a renderlo appetibile sul mercato immobiliare. I principi evidenziati costituiscono oramai jus receptum, essendo stati già enunciati della Corte regolatrice nella sentenza numero 10.785 del 2014 e successivamente ribaditi nella sentenza numero 7308 del 2015, nella quale, con riferimento ad un suolo agricolo, ha sancito che "la stima dell'indennità deve essere effettuata utilizzando il criterio generale del valore venale pieno, tratto dall'articolo 39 della L. n. 2359 del 1986": superfluo aggiungere che l'orientamento è conforme alla giurisprudenza Europea, che, da tempo, ha escluso che l'indennizzo possa essere meramente simbolico.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.24168 del 12/11/2014 - Relatore: Antonio Pietro Lamorgese - Presidente: Salvatore Salvago

Sintesi: Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 181/2011 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che prevedevano il criterio del valore agricolo medio), la valutazione dell'indennità dev'essere commisurata al valore di mercato (anche) per i terreni inedificabili.

Estratto: «Il motivo è fondato quanto al profilo concernente la valutazione dell'indennità che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 181/2011 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che prevedevano il criterio del valore agricolo medio), dev'essere commisurata al valore di mercato (anche) per i terreni inedificabili.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.10784 del 16/05/2014 - Relatore: Stefano Benini - Presidente: Ugo Vitrone

Sintesi: La natura inedificabile del suolo comporta l'applicazione del valore di mercato non edificabile, secondo le indicazioni della sentenza Corte cost. 11.6.2011, n. 181.

Sintesi: La generalizzata applicazione del valore di mercato, per effetto della sentenza 348/07 della Corte costituzionale, non significa che tutti i terreni siano diventati edificabili e vadano indennizzati come tali.

Estratto: «E' appena il caso di aggiungere che la riscontrata natura edificabile comporterà l'indennizzo secondo il valore venale, e la rideterminazione dell'indennità di occupazione, come espressamente richiesto nel terzo motivo di censura, senza applicazione del criterio riduttivo della semisomma, di cui all'art. 5-bis, dichiarato incostituzionale dalla sentenza 347/07 (la natura inedificabile, invece, comporterebbe l'applicazione del valore di mercato non edificabile, secondo le indicazioni della sopravvenuta sentenza Corte cost. 11.6.2011, n. 181).6. L'accoglimento dei motivi ora esaminati comporta l'assorbimento del primo motivo del ricorso principale, discendendo da quanto sopra argomentato che la generalizzata applicazione del valore di mercato, per effetto della sentenza 348/07 della Corte

costituzionale, non significa che tutti i terreni siano diventati edificabili e vadano indennizzati come tali.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.2223 del 29/04/2014 - Relatore: Umberto Realfonzo - Presidente: Marzio Branca

Sintesi: Ai sensi dell'art. 40, primo comma d.p.r. n.327 D.P.R. 8 giugno 2001 riletto alla luce delle affermazioni della sentenza 7-10 giugno 2011, n. 181 della Corte costituzionale, anche per i suoli agricoli o non edificabili sussiste l'esigenza che l'indennità si ponga «in rapporto ragionevole con il valore del bene».

Estratto: «L'art. 40, primo comma d.p.r. n.327 D.P.R. 8 giugno 2001 prevede che “Nel caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennità definitiva è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola. La predetta norma va riletta alla luce delle affermazioni della sentenza 7-10 giugno 2011, n. 181 della Corte costituzionale, per cui “... non è ravvisabile alcun motivo idoneo a giustificare, sotto il profilo qui in esame, un trattamento differenziato, in presenza di un evento espropriativo, tra i suoli di cui si tratta (edificabili, da un lato, agricoli o non suscettibili di classificazione edificatoria, dall'altro...” per cui, in conseguenza, si è concluso che “...anche per i suoli agricoli o non edificabili sussiste l'esigenza che l'indennità si ponga «in rapporto ragionevole con il valore del bene”. Pertanto, l'effettivo “valore di mercato” delle aree per la quantificazione dell'indennità d'esproprio va individuato: a) in ragione della specifica tipologia urbanistica legale dell'area: non potendo avere rilievo un'edificabilità di fatto che sarebbe *contra ius*: occorre perciò fare riferimento alla classificazione inserita negli strumenti urbanistici al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, non potendo la natura edificabile essere supposta e neppure essere collegata alla prevista realizzazione dell'opera pubblica per cui è causa. In ogni caso non possono naturalmente essere considerate le potenzialità edificatorie inesistenti e/o precluse dalla sua destinazione urbanistica; b) in relazione al valore venale delle aree nel comune commercio. Dovendo assicurarsi comunque un “serio ristoro”, il diritto al “giusto indennizzo” del titolare dei diritti dominicali esistenti sul suolo deve cioè essere rapportato al valore commerciale degli immobili, come desunto dal loro stato, al tempo dell'espropriazione. A tal fine si deve considerare tutte le caratteristiche del suolo, ivi compresa la sua ubicazione (interna o esterna a centri abitati), ed anche la presenza di acqua, energia elettrica, opere urbanizzative e altre infrastrutture (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 22 gennaio 2014 n.306).»

CORTE D'APPELLO DI LECCE, SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, SEZIONE CIVILE del 22/04/2014 - Relatore: Riccardo Alessandrino - Presidente: Riccardo Alessandrino

Sintesi: Come per le aree edificabili, anche per le aree non edificabili e non coltivate, l'indennità di esproprio deve essere determinata con riguardo al valore di mercato del bene, così come stabilito dalla Corte Costituzionale con la propria sentenza numero 181 del 2011, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 bis della L. n. 359

del 1992 e dell'articolo 40 del D.P. n. 327 del 2001, perché in contrasto con l'articolo 117 della Costituzione in relazione all'articolo 1 del primo protocollo addizionale della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nell'interpretazione datane dalla corte di Strasburgo.

Estratto: «Ha chiarito tuttavia la Suprema Corte, con la citata sentenza del 24 maggio 2012 numero 8231, che anche l'effetto configurativo di un tipico vincolo conformativo e non espropriativo, se non giova ai privati in sede di liquidazione dell'indennità espropriativa, nemmeno li pregiudica. La conseguenza è che come per le aree edificabili, anche per le aree non edificabili e non coltivate come quella di specie, l'indennità di esproprio deve essere determinata con riguardo al valore di mercato del bene, così come stabilito dalla Corte Costituzionale con la propria sentenza numero 181 del 2011, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 bis della L. n. 359 del 1992 e dell'articolo 40 del D.P. n. 327 del 2001, perché in contrasto con l'articolo 117 della Costituzione in relazione all'articolo 1 del primo protocollo addizionale della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nell'interpretazione datane dalla corte di Strasburgo.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.8873 del 16/04/2014 - Relatore: Stefano Benini - Presidente: Salvatore Salvago

Sintesi: L'indennità di espropriazione è basata sul binomio edificabilità - non edificabilità; secondo termine, pur comprendendo i suoli agricoli in senso stretto, è rispetto ad essi più ampio, giacché contrassegna tutti i beni cui non possa riconoscersi il parametro dell'edificabilità secondo l'accezione legale del termine, che corrisponde alle prescrizioni della disciplina urbanistica. E per essi (testualmente contrassegnati dalla legge- art. 5 bis - come "aree agricole e quelle che ai sensi del comma 3, non sono classificabili come edificabili") è concepito un diverso sistema di determinazione indennitaria.

Estratto: «3.1. I primi due motivi del ricorso principale, che vanno esaminati congiuntamente attesa la connessione logica, sono fondati. La Corte d'appello, assumendo un mutamento radicale della metodologia indennitaria, alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, e della rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 - bis, conv. in L. 8 agosto 1992, n. 359, da esclusivamente rilievo alla potenzialità edificatoria ed economica del suolo, che pur collocato in zona agricola secondo la zonizzazione, partecipa secondo il giudice del valore dell'immobile al cui servizio è destinato. La prospettiva del giudice di merito non appare corretta. Nella sostanza, pur trovando nuova linfa interpretativa nella giurisprudenza Cedu e nella questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 333 del 1992, art. 5-bis essa non fa che riproporre la teoria dell'edificabilità di fatto, in virtù della quale un suolo viene considerato non tanto in base all'impiego che se ne possa fare in base alla disciplina urbanistica (edificabilità legale), quanto in base alle oggettive caratteristiche di morfologia e concreta urbanizzazione della zona, che determinino un'appetibilità commisurata alla sola valutazione in senso commerciale. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, in tema di espropriazione per pubblica utilità, al fine di qualificare il terreno espropriato come edificabile o meno, non si può prescindere da una ricognizione legale della natura del

terreno sulla base delle previsioni specifiche del piano regolatore, poiché in tal modo si verrebbe ad introdurre una nozione di edificabilità di fatto che ignora la classificazione urbanistica dell'area, laddove, invece, l'edificabilità di fatto ha carattere solo suppletivo e complementare, utilizzabile, ad esempio, in assenza di pianificazione urbanistica o come apprezzamento delle specifiche caratteristiche dell'area legalmente edificabile (Cass. 23.4.2001, n. 172/SU; 22.8.2011, n. 17442). Ne consegue che ove lo strumento urbanistico preveda la destinazione agricola del fondo espropriando, è escluso che esso possa in altro modo considerarsi edificabile (Cass. 3.3.2006, n. 4703). L'indennità di espropriazione è invece basata sul diverso binomio edificabilità - non edificabilità, in cui questo secondo termine, pur comprendendo i suoli agricoli in senso stretto, è rispetto ad essi più ampio, giacché contrassegna tutti i beni cui non possa riconoscersi il parametro dell'edificabilità secondo l'accezione legale del termine, che corrisponde alle prescrizioni della disciplina urbanistica. E per essi (testualmente contrassegnati dalla legge come "aree agricole e quelle che ai sensi del comma 3, non sono classificabili come edificabili") è concepito un diverso sistema di determinazione indennitaria.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE VI CIVILE, SOTTOSEZIONE 1 n.3368 del 13/02/2014 - Relatore: Luigi Macioce - Presidente: Luigi Macioce

Sintesi: Accertata l'inedificabilità del fondo, la valutazione dovrà essere effettuata applicando non già parametri di VAM dichiarati incostituzionali ma il principio di diritto ripetutamente statuito dopo la sentenza 181/2011, al fine di determinare il valore di mercato dell'area non edificabile

Estratto: «Se dunque l'errore commesso è stato rettamente denunziato ed è evidente, consegue che sarà compito del giudice del rinvio, cassata la sentenza per l'esposta ragione, applicare non già parametri di VAM dichiarati incostituzionali ma il principio di diritto ripetutamente statuito da questa Corte dopo la sentenza 181/2011 al fine di determinare il valore di mercato dell'area non edificabile (Cass. 11276 del 2012, 25718, 21386, 19938 del 2011).»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.2959 del 10/02/2014 - Relatore: Stefano Benini - Presidente: Salvatore Salvago

Sintesi: La dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 16 L. nn. 865/71 (Corte cost. 10.6.2011, n. 181), comporta che l'espropriazione dei suoli agricoli, debba essere indennizzata a un giusto prezzo che tenga conto delle prerogative oggettive dell'immobile, senza, peraltro, che allo stesso possa essere attribuita natura edificabile in contrasto con la disciplina urbanistica.

Estratto: «2. Riguardo al primo motivo è da osservare che l'indennità era stata liquidata dalla Corte d'appello di Potenza nell'unico modo consentito dal sistema normativo, che per i suoli di natura agricola prevede, in base alla L. n. 865 del 1971, art. 16 il criterio del valore agricolo medio. La sentenza impugnata correttamente si distaccava dalla valutazione del c.t.u., che, palesemente mosso da intenti equitativi, che sono estranei alla liquidazione indennitaria, e

oltretutto, non competono all'ausiliario del giudice, aveva suggerito un criterio di indennizzo che, pur considerando la natura agricola del fondo, applicava i correttivi in melius stabiliti dall'art. 16 in presenza di determinati presupposti. Nella specie il giudice ha escluso la presenza del presupposto per l'applicabilità del correttivo, avendo accertato non trattarsi di area compresa in un centro edificato. Va anche notato che, a voler seguire il ragionamento del c.t.u., ovvero tenendo conto delle costruzioni che nelle vicinanze dei terreni espropriati, sarebbero proliferate, si perverrebbe al risultato di attribuire a questi ultimi una natura, quella della edificabilità di fatto, che rinnegherebbe il presupposto fondamentale su cui ruota il sistema indennitario, l'edificabilità legale. L'intervenuta dichiarazione d'incostituzionalità del D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis (Corte cost. 24.10.2007, n. 348) non toglie, nella persistente vigenza del comma 3, come del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, comma 3, che il valore venale da attribuire al proprietario espropriato, quale indennizzo costituzionalmente garantito, debba essere ancorato alle caratteristiche oggettive secondo il fondamentale parametro dell'edificabilità legale (dunque secondo la disciplina del territorio), e solo in presenza di tale requisito (Cass. 23.4.2001, n. 172/SU; 16.9.2002, n. 13473; 9.6.2004, n. 10889; 3.3.2006, n. 4703; 30.8.2007, n. 18314; 29.7.2009, n. 17672), anche della valutazione integrativa che ne dà il mercato (edificabilità di fatto). L'elemento scriminante ai fini della scelta del criterio di indennizzo è la disciplina urbanistica, che inquadra il suolo in zona edificabile o agricola. Riguardo ai suoli indubitabilmente agricoli, il riferimento al mercato non può valere ad attribuire ad essa la prerogativa dell'edificabilità (con la conseguente valutazione economica) che la disciplina legale le nega (Cass. 28.1.2010; n. 1890; 3.3.2006, n. 4703). La dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 16 (Corte cost. 10.6.2011, n. 181), comporta però ora che l'espropriazione dei suoli agricoli, come quelli di cui si discute in causa, debba essere indennizzata a un giusto prezzo che tenga conto delle prerogative oggettive dell'immobile, senza, peraltro, che allo stesso possa essere attribuita natura edificabile in contrasto con la disciplina urbanistica. Per tale ragione, come si specificherà oltre, deve comunque procedersi alla cassazione della sentenza.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.2559 del 05/02/2014 - Relatore: Salvatore Salvago
- Presidente: Ugo Vitrone

Sintesi: Relativamente a terreni inedificabili, non è esatto dire che sia stato liquidato il valore in base al criterio riduttivo dei VAM (dichiarato incostituzionale dalla decisione 181/2011 della Corte Costituzionale), qualora sia stato invece aggiunto ai relativi importi "il valore dei soprassuoli", per cui i proprietari abbiano ottenuto l'intero valore venale, non contestato neppure sotto il profilo di diverse e più proficue utilizzazioni.

Estratto: «Per quanto riguarda i terreni non edificatori (zone F1: pag. 6 sent.), non è esatto che la sentenza impugnata ne abbia liquidato il valore in base al criterio riduttivo dei VAM di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 16 (dichiarato incostituzionale dalla decisione 181/2011 della Corte Costituzionale), avendo invece aggiunto ai relativi importi "il valore dei soprassuoli" stimato (dal c.t.u.) alla data del 20 luglio 1993 in Euro 30.603,62 che gli stessi proprietari avevano recepito (pag. 16 sent.), - per cui i ricorrenti hanno ottenuto l'intero valore venale di dette porzioni inedificatorie, non contestato neanche in questa sede di legittimità neppure sotto il profilo di diverse e più proficue utilizzazioni (implicitamente escluse dall'assunto dei C. S. che questi fondi avevano funzione pertinenziale nei confronti della villa. Ma neppure

sotto questo profilo la valutazione può considerarsi errata in quanto conforme alla giurisprudenza di legittimità relativa all'asservimento di una porzione di giardino adiacente ad un fabbricato, secondo la quale le pertinenze mantengono la propria individualità fisica e giuridica, e sono separatamente indennizzabili alla stregua, della disciplina ad esse inerente, se diversa da quella della cosa cui accedono: cioè come aree edificabili, se possiedono autonome possibilità di sfruttamento edificatorio, o come aree agricole, se interessate da vincolo di in edificabilità (Cass. 16616/2013; 16980/2006; 21401/2005).»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE VI CIVILE, SOTTOSEZIONE 1 n.20875 del 11/09/2013 - Relatore: Magda Cristiano - Presidente: Salvatore Di Palma

Sintesi: A seguito della sentenza della Corte Cost. n. 181/2013 per i suoli agricoli e per quelli non edificabili l'indennità di esproprio deve essere determinata in base al criterio generale del valore di mercato del bene.

Estratto: «2) Va accolto anche il secondo motivo di ricorso, avendo la corte d'appello fatto applicazione di un criterio di stima dettato da norme annullate dalla Corte Costituzionale ancor prima della data della decisione; né, in contrario, rileva che l'odierna ricorrente abbia, in sede di merito, insistito perché il suolo venisse valutato come edificatorio, dovendosi in ogni caso accertare se - ferma restando la natura non edificabile del terreno, non più contestata in sede di legittimità - il suo valore di mercato sia o meno superiore al valore derivante dall'applicazione del criterio di stima dichiarato incostituzionale.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.19333 del 21/08/2013 - Relatore: Antonio Pietro Lamorgese - Presidente: Corrado Carnevale

Sintesi: A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, e quindi dell'indennità di occupazione stimata con riferimento alla prima, il giudice del merito, anche in sede di rinvio, deve valutare le caratteristiche del bene secondo il suo valore di mercato alla data del decreto di esproprio.

Estratto: «Il ricorrente, contestando la valutazione della natura o vocazione agricola dell'area, si duole in sostanza dell'applicazione del criterio di calcolo delle indennità operata dalla corte di appello sulla base del valore agricolo medio di cui alla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16, commi 5 e 6, come sostituiti dalla L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14. Dette disposizioni sono state dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale con sentenza n. 181 del 2011 (che ha anche esteso la dichiarazione di incostituzionalità al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 40, commi 2 e 3), della quale si deve fare applicazione anche nel giudizio di rinvio. Ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, e quindi dell'indennità di occupazione stimata con riferimento alla prima, il giudice del merito, cui la causa deve essere rinviata per un nuovo esame, dovrà valutare le caratteristiche del bene secondo il suo valore di mercato alla data del decreto di esproprio.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.320 del 21/01/2013 - Relatore: Fabio Taormina -
Presidente: Paolo Numerico

Sintesi: L'illegittimità costituzionale degli artt. 5-bis, comma quarto, L. n. 359 del 1992, in combinato disposto con gli artt. 15, comma primo, secondo periodo, e 16, commi quinto e sesto, della L. n. 865 del 1971, nonché in via consequenziale dell'art. 40, commi secondo e terzo, D.P.R. n. 327 del 2001, nella parte in cui prevedono che, in ipotesi di espropriazione di un'area non edificabile e non coltivata, la indennità di esproprio è determinata in base al criterio del valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona o in atto nell'area da espropriare, impone all'attualità che la determinazione della indennità di stima avvenga avendo riguardo alle caratteristiche essenziali del bene ablatato.

Estratto: «2.2. Il Collegio deve, tuttavia, per completezza evidenziare che gli originari ricorrenti Barbazeni e Chiesini, nella propria memoria difensiva datata 10 maggio 2012 (si veda in particolare pag 26, ultimo capoverso del paragrafo 2A) sia pure contraddittoriamente rispetto a quanto affermato principaliter, laddove avevano fatto integrale riferimento alla quantizzazione fissata nella decisione n. 581/2012 (che non reca alcun riferimento alla “triplicazione” della somma corrispondente al valore venale del fondo), hanno prospettato un’ulteriore conseguenza scaturente dalla avvenuta declaratoria di incostituzionalità pronunciata dalla Corte Costituzionale in data 7-10 giugno 2011 con la decisione n. 181. Essi, infatti, sembrano chiedere che la determinazione del valore degli immobili di loro pertinenza, calcolata facendo riferimento al valore venale dei fondi al momento della cessione, venga anche triplicata ex art. 45 del D.P.R. n. 327 del 2001 (T.U. espropriazione per p.u.): analoga “considerazione” gli originari ricorrenti in ottemperanza hanno articolato alle pagg. 14 e 15 della memoria datata 14 maggio 2012 depositata nell’ambito del ricorso n. 9107/2011.2.2.1. Il Collegio non aderisce a tale tesi. Al di là della contraddittorietà endemica di detta affermazione – in quanto essa, lo si ripete, segue quella, tramite cui gli originari ricorrenti in ottemperanza Barbazeni e Chiesini avevano fatto integrale riferimento al contenuto della decisione n. 581/2012, per affermare la carenza di interesse dell’appellante Consorzio a coltivare il motivo di impugnazione suddetto - essa non appare accoglibile. Ciò perché l'illegittimità costituzionale degli artt. 5-bis, comma quarto, D.L. n. 333 del 1992, convertito con modificazioni nella legge n. 359 del 1992, in combinato disposto con gli artt. 15, comma primo, secondo periodo, e 16, commi quinto e sesto, della legge n. 865 del 1971, nonché in via consequenziale dell'art. 40, commi secondo e terzo, D.P.R. n. 327 del 2001 (T.U. espropriazione per p.u.), nella parte in cui prevedono che, in ipotesi di espropriazione di un'area non edificabile e non coltivata, la indennità di esproprio è determinata in base al criterio del valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona o in atto nell'area da espropriare, impone all'attualità che la determinazione della indennità di stima avvenga avendo riguardo alle caratteristiche essenziali del bene ablatato. In sostanza si deve porre mente locale alla circostanza che la disciplina della triplicazione ex art. 45 comma 2 lett. d del D.P.R. n. 327 del 2001 nell’ipotesi di cessione volontaria (“se riguarda un'area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario, è calcolato moltiplicando per tre l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 40, comma 3. In tale caso non compete l'indennità aggiuntiva di cui all'articolo 40, comma 4.”) fa rinvio ricettizio al citato art. 40 comma 3. E questa norma nel frattempo è stata colpita da declaratoria di incostituzionalità a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011. Da tali considerazioni discende all’evidenza che non è percorribile una ardita opzione

territorio provinciale in zone agrarie omogenee. Orbene, come questa Corte ha già osservato, nella sentenza n. 181 del 2011, con riguardo ad analoga normativa statale, «il valore tabellare così calcolato prescinde dall'area oggetto del procedimento espropriativo, ignorando ogni dato valutativo inerente ai requisiti specifici del bene. Restano così trascurate le caratteristiche di posizione del suolo, il valore intrinseco del terreno (che non si limita alle colture in esso praticate, ma consegue anche alla presenza di elementi come l'acqua, l'energia elettrica, l'esposizione), la maggiore o minore perizia nella conduzione del fondo e quant'altro può incidere sul valore venale di esso. Il criterio, dunque, ha un carattere inevitabilmente astratto, che elude il "ragionevole legame" con il valore di mercato, "prescritto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e coerente, del resto con il "serio ristoro" richiesto dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte" (sentenza n. 348 del 2007, punto 5.7 del Considerato in diritto)». È vero – prosegue la citata sentenza n. 181 del 2011 – che «il legislatore non ha il dovere di commisurare integralmente l'indennità di espropriazione al valore di mercato del bene abitato e che non sempre è garantita dalla CEDU una riparazione integrale, come la stessa Corte di Strasburgo ha affermato, sia pure aggiungendo che in caso di "espropriazione isolata", pur se a fini di pubblica utilità, soltanto una riparazione integrale può essere considerata in rapporto ragionevole con il valore del bene. Tuttavia, proprio l'esigenza di effettuare una valutazione di congruità dell'indennizzo espropriativo, determinato applicando eventuali meccanismi di correzione sul valore di mercato, impone che quest'ultimo sia assunto quale termine di riferimento dal legislatore (sentenza n. 1165 del 1988), in guisa da garantire il "giusto equilibrio" tra l'interesse generale e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali degli individui». Il criterio della determinazione dell'indennità di espropriazione delle «aree non edificabili» di cui alla normativa nazionale dichiarata costituzionalmente illegittima con la citata sentenza è sostanzialmente riprodotto dalla normativa trentina oggetto di censura. La conclusione testé enunciata si impone, pertanto, anche per la denunciata norma provinciale di cui va dichiarata l'illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 del primo protocollo addizionale della CEDU, nell'interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo, e con l'art. 42, terzo comma, Cost.»

INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE --> INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> REGIONI/PROVINCE --> PUGLIA

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.12753 del 19/06/2015 - Relatore: Maria Giovanna Concetta Sambito - Presidente: Salvatore Salvago

Sintesi: Per armonizzare le norme regionali in materia di pianificazione territoriale e urbanistica con i principi generali e fondamentali dell'ordinamento giuridico desumibili dal D.P.R. n. 327 del 2001, la Regione Puglia ha emanato la L. n. 3 del 2005, disponendo, all'art. 18, l'applicabilità delle norme "recate dal D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 36, 37, 38 e 39 e successive modifiche", per la determinazione dell'indennità di espropriazione di aree edificabili o legittimamente edificate, e dettando, all'art. 24, la disciplina transitoria, con la quale ha disposto (al comma 2) che "i criteri indennizzativi stabiliti nel D.P.R. n. 327 del 2001 e successive modifiche" sono applicabili anche alle opere per le quali, alla data di entrata in vigore del predetto D.P.R., sia già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità.

Sintesi: La disposizione di cui all'art. 24 della L.R. n. 3 del 2005 in base alla quale "i criteri indennizzativi stabiliti nel D.P.R. n. 327 del 2001 e successive modifiche" sono applicabili anche alle opere per le quali, alla data di entrata in vigore del predetto D.P.R., sia già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità", non può valere a disciplinare i procedimenti che si sono perfezionati con l'emissione dei decreti d'occupazione ed ablativo - che costituiscono i titoli per il conseguimento delle relative indennità- prima dell'entrata in vigore della riforma costituzionale, attuata con Legge cost. n. 1/2003, procedimenti che restano, perciò, disciplinati interamente, anche in riferimento all'indennizzo, dalla normativa statale. Diversamente infatti, la Regione, si troverebbe a disciplinare rapporti sorti quando, rispetto ad essi, era priva di potestà legislativa e, così, a sottrarla allo Stato, che, invece, ne era il titolare.

Estratto: «10. Alla stregua di quanto si è esposto, l'(unica) indennità va, in conclusione, computata sommando all'accertata incidenza negativa delle porzioni residue, la parte di indennizzo dovuta per l'espropriazione dell'area, ed, in relazione a tale componente, la censura è fondata. 11. Questa Corte ha ripetutamente affermato (Cass. SU n. 5265 del 2008; n. 25718 del 2011) che: a) dopo la declaratoria di incostituzionalità dei primi due commi della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis ad opera della sentenza 348/2007 della Corte Costituzionale è tornato a trovare applicazione ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, il criterio del valore venale del bene previsto dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39, sostanzialmente corrispondente con la riparazione integrale in rapporto ragionevole con il valore venale del bene garantita dall'art. 1 del Protocollo allegato alla Convenzione europea nell'interpretazione offerta dalla Corte EDU; b) lo ius superveniens costituito dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, commi 89 e 90 non è applicabile sia perché la novella, che ha modificato il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, commi 1 e 2, segue la disciplina transitoria prevista dall'art. 57 del citato decreto, ed è quindi inapplicabile nei procedimenti espropriativi in cui, come nella specie, la dichiarazione di pubblica utilità sia stata emessa prima del 30 giugno 2003; sia perché la norma intertemporale di cui al menzionato comma 90 prevede una limitata retroattività della nuova disciplina di determinazione dell'indennità di espropriazione solo con riferimento "ai procedimenti espropriativi" e non anche ai giudizi in corso.12. Nè è idonea a mutare tale conclusione, la L. R. Puglia n. 3 del 2005. Occorre, al riguardo, rilevare che la potestà legislativa esclusiva in materia di espropriazioni è stata demandata alle regioni a statuto ordinario a seguito dell'emanazione della legge costituzionale n. 3 del 2001, che, nel modificare il Titolo 5^a della parte seconda della Costituzione, ha ridisegnato, con l'art. 3, l'assetto della ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni. Proprio per armonizzare le norme regionali in materia di pianificazione territoriale e urbanistica con i principi generali e fondamentali dell'ordinamento giuridico desumibili dal D.P.R. n. 327 del 2001, la Regione Puglia ha emanato la menzionata L. n. 3 del 2005, disponendo, all'art. 18, l'applicabilità delle norme "recate dal D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 36, 37, 38 e 39 e successive modifiche", per la determinazione dell'indennità di espropriazione di aree edificabili o legittimamente edificate, (con salvezza delle disposizioni di cui agli artt. 19 e 20 relative all'edificabilità legale e di fatto) e dettando, all'art. 24, la disciplina transitoria, con la quale ha disposto (al comma 2) che "i criteri indennizzativi stabiliti nel D.P.R. n. 327 del 2001 e successive modifiche" sono applicabili anche alle opere per le quali, alla data di entrata in vigore del predetto D.P.R., sia già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità.13. Tale disposizione, invocata dagli espropriati quale fonte

del diritto all'aumento del 10% previsto dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, commi 1 e 2, nel testo attuale, già riconosciuto dalla Corte territoriale (sul presupposto, che si è detto erroneo, dell'applicabilità della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89), non può, tuttavia, valere a disciplinare i procedimenti che si sono perfezionati con l'emissione dei decreti d'occupazione ed ablativo - che costituiscono i titoli per il conseguimento delle relative indennità- prima dell'entrata in vigore della menzionata riforma costituzionale, procedimenti che restano, perciò, disciplinati interamente, anche in riferimento all'indennizzo, dalla normativa statale: diversamente, infatti, la Regione si troverebbe a disciplinare rapporti sorti quando, rispetto ad essi, era priva potestà legislativa e, così, a sottrarla allo Stato, che, invece, ne era il titolare.¹⁴ Tale conclusione è confermata proprio dalla L.R. n. 3 del 2005, art. 26 intitolato "Disapplicazione di norme statali", secondo cui tutte le disposizioni regolamentari e legislative contenute nel D.P.R. n. 327 del 2001 e successive modifiche (non richiamate o in contrasto con le norme da essa recate che non costituiscano principi generali e fondamentali dell'ordinamento giuridico) cessano di trovare applicazione sul territorio regionale, ma, solo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Poichè il decreto di espropriazione risale al 10.4.1995, la normativa regionale è, in conclusione, inapplicabile.»

INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE --> INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> REGIONI/PROVINCE --> SICILIA

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.4488 del 05/03/2015 - Relatore: Guido Mercolino
- Presidente: Salvatore Salvago

Sintesi: La L.R. n. 25 del 1993, art. 124, comma 4, nel richiamare il D.L. n. 333 del 1992, art. 5-bis, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, non ne estendeva la portata oltre l'ambito applicativo proprio della norma statale, circoscritto all'espropriazione delle aree edificabili, con la conseguenza che l'indennità dovuta per l'esproprio di fabbricati doveva essere liquidata in base al criterio del valore venale previsto in via generale dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39.

Sintesi: L'art. 29 della L.R. n. 15 del 2004 non reca alcuna disposizione di carattere transitorio, volta a circoscriverne l'operatività ai soli procedimenti espropriativi promossi in epoca successiva alla sua entrata in vigore; deve dunque ritenersi che le modificazioni normative da esso introdotte trovino applicazione anche alle procedure all'epoca già avviate, con l'unico limite rappresentato dall'emissione del decreto di espropriazione.

Estratto: «La questione concernente l'individuazione dei criteri per la determinazione dell'indennità nelle espropriazioni di fabbricati finalizzate al recupero del centro storico della città di Palermo è stata già esaminata da questa Corte, la quale, nello interpretare il testo originario della L.R. n. 25 del 1993, art. 124, comma 4, ha avuto modo di affermare ripetutamente che tale disposizione, nel richiamare il D.L. n. 333 del 1992, art. 5-bis, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, non ne estendeva la portata oltre l'ambito applicativo proprio della norma statale, circoscritto all'espropriazione delle aree edificabili, con la conseguenza che l'indennità dovuta per l'esproprio di fabbricati doveva

essere liquidata in base al criterio del valore venale previsto in via generale dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39 (cfr. Cass., Sez. 1, 15 maggio 2013, n. 11695; 16 maggio 2008, n. 12472). Ad analoghe considerazioni si è ispirata la sentenza impugnata nell'escludere l'applicabilità dell'art. 124, quarto comma, della legge regionale, avendo accertato che il procedimento ablatorio dal quale traeva origine la domanda non aveva ad oggetto suoli suscettibili di sfruttamento a scopo edilizio, ma unità immobiliari facenti parte di un fabbricato, ed avendo ritenuto pertanto inappropriato il riferimento ai criteri indennitari introdotti dal cit. D.L. n. 333, art. 5-bis, richiamati dalla predetta disposizione, con la conseguente applicazione, in mancanza di una disciplina specifica, del criterio generale fondato sul valore di mercato degli'immobili espropriati. Senonché, come correttamente rilevato dalla difesa del ricorrente, la L.R. n. 25 del 1993, art. 124, comma 4, è stato modificato dalla L.R. n. 15 del 2004, art. 29, comma 1, entrato in vigore anteriormente alla conclusione della procedura ablatoria, il quale ha distinto tre diverse tipologie di espropriazione, aventi ad oggetto rispettivamente le aree edificabili, i fabbricati e le aree sulle quali insistono ruderi, limitando alla prima ed alla terza ipotesi il richiamo dei criteri previsti dall'art. 5-bis cit. (con la sostituzione, nell'ultimo caso, del coacervo delle rendite catastali rivalutate dell'ultimo decennio al reddito dominicale rivalutato), e rinviando per la seconda ipotesi alla disciplina dettata dalla L. n. 2892 del 1885, art. 13, comma 3, con la precisazione che, in mancanza di fitti, l'indennità dev'essere determinata in misura pari alla media tra il valore venale dell'immobile e il coacervo delle rendite catastali rivalutate dell'ultimo decennio. L'applicabilità di tale disposizione alla fattispecie in esame è stata implicitamente esclusa dalla sentenza impugnata attraverso la sottolineatura della data di approvazione del progetto, equipollente alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere programmate, che, in quanto risalente all'8 novembre 2001, comporterebbe, in buona sostanza, l'inoperatività delle modificazioni successivamente introdotte nella disciplina dell'intervento, imponendo quindi di fare riferimento alla normativa generale in materia di espropriazione. Tale affermazione non può essere tuttavia condivisa, non recando l'art. 29 cit. alcuna disposizione di carattere transitorio, volta a circoscriverne l'operatività ai soli procedimenti espropriativi promossi in epoca successiva alla sua entrata in vigore, e dovendosi dunque ritenere che le modificazioni normative da esso introdotte trovino applicazione anche alle procedure all'epoca già avviate, con l'unico limite rappresentato dall'emissione del decreto di espropriazione, nella specie intervenuto il 5 maggio 2006: tale atto, infatti, segnando la conclusione della vicenda ablatoria, ed al tempo stesso il momento dell'acquisto dell'immobile da parte del beneficiario, costituisce il dato temporale di riferimento imprescindibile anche ai fini della determinazione dell'indennità dovuta all'espropriato, la quale, in mancanza di una disciplina specifica, deve pertanto aver luogo non solo sulla base del valore del bene accertato alla relativa data, ma anche alla stregua dei criteri di liquidazione all'epoca vigenti (cfr. Cass., Sez. 1, 17 dicembre 1980, n. 6523; 12 luglio 1979, n. 4034). Non merita consenso, al riguardo, la tesi sostenuta dall'Amministrazione, secondo cui la proposizione dell'opposizione alla stima, determinando la trasformazione del procedimento amministrativo di liquidazione dell'indennità in un procedimento giurisdizionale, impedirebbe la conclusione della vicenda ablatoria, con la conseguente necessità di tener conto anche delle modificazioni normative intervenute fino alla data della decisione: il giudizio di opposizione non costituisce infatti la prosecuzione dell'iter amministrativo preordinato alla liquidazione dell'indennità, configurandosi invece come un procedimento distinto ed autonomo, avente carattere giurisdizionale, la cui pendenza non solo è idonea ad escludere l'esaurimento della procedura espropriativa, ma normalmente lo presuppone; la proposizione della relativa domanda è infatti subordinata

alla notificazione del decreto di esproprio, recante la determinazione dell'indennità (L. n. 2359 del 1865, art. 51), o all'inserzione della relazione di stima nel Foglio Annunzi Legali, preceduta dalla notificazione ai proprietari dell'indennità definitiva e del decreto di esproprio (L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19), e l'accoglimento dell'opposizione è comunque condizionato all'avvenuta emissione di tale decreto, configurabile come condizione dell'azione (cfr. Cass., Sez. 1, 18 luglio 2013, n. 17604; 6 luglio 2012, n. 11406; 1 agosto 2008, n. 20997). In mancanza di un'espressa previsione di legge, volta ad estenderne l'operatività ai giudizi ancora in corso, l'avvenuta proposizione dell'opposizione alla stima non può dunque considerarsi idonea a giustificare l'applicazione dei criteri indennitari introdotti da norme sopravvenute all'emanazione del decreto di espropriazione.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.4384 del 04/03/2015 - Relatore: Guido Mercolino
- Presidente: Salvatore Salvago

Sintesi: La L.R. n. 25 del 1993, art. 124, comma 4, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla L.R. n. 15 del 2004, nel richiamare il D.L. n. 333 del 1992, art. 5-bis, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, non ne estendeva la portata oltre l'ambito applicativo proprio della norma statale, circoscritto all'espropriazione di terreni, con la conseguenza che l'indennità dovuta per l'esproprio di fabbricati doveva essere liquidata in base al criterio del valore venale previsto in via generale dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39.

Sintesi: Va esclusa la portata retroattiva delle modifiche introdotte alla L.R. n. 25 del 1993, art. 124, comma 4, dalla L.R. n. 15 del 2004 e pertanto tali modifiche sono inapplicabili alla vicenda in cui il decreto di espropriazione sia stato emesso in epoca anteriore all'entrata in vigore della L. n. 15 cit..

Estratto: «1.1. - Il motivo è infondato nella parte riflettente la violazione e la falsa applicazione della L.R. n. 25 del 1993, art. 124, comma 4. La questione concernente l'individuazione dei criteri per la determinazione dell'indennità nelle espropriazioni di fabbricati finalizzate al recupero del centro storico della città di Palermo è stata già esaminata da questa Corte, la quale ha avuto modo di affermare ripetutamente che la predetta disposizione, nel richiamare il D.L. n. 333 del 1992, art. 5-bis, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, non ne estendeva la portata oltre l'ambito applicativo proprio della norma statale, circoscritto all'espropriazione di terreni, con la conseguenza che l'indennità dovuta per l'esproprio di fabbricati doveva essere liquidata in base al criterio del valore venale previsto in via generale dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39. Premesso infatti che il criterio di determinazione dell'indennità previsto dall'art. 5-bis cit. si riferiva esclusivamente all'espropriazione delle aree edificabili, ovvero sia di suoli suscettibili di sfruttamento edilizio ma non ancora edificati al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, si è ritenuta inconferente la sottolineatura del carattere esclusivo della competenza legislativa attribuita alla Regione siciliana nella materia in esame, affermandosi che era proprio tale competenza a giustificare la norma in esame, quale espressione della volontà del legislatore regionale di fare propria la soluzione adottata dal legislatore statale. Tale interpretazione è stata ritenuta compatibile con la localizzazione degli interventi da realizzare, osservandosi che, indipendentemente dalla lettera della

disposizione, riferibile a tutte le espropriazioni previste dalla legge regionale, anche nel centro storico di Palermo esistevano, verosimilmente, aree libere alla cui espropriazione poteva trovare applicazione il criterio dettato dall'art. 5-bis. A conforto di questa opinione, sono state richiamate anche le modificazioni introdotte dalla L.R. n. 15 del 2004, art. 29 il quale, assoggettando a criteri diversi la determinazione delle indennità dovute rispettivamente per l'espropriazione di aree libere, fabbricati ed aree sulle quali insistono ruderi, dimostra che solo successivamente il legislatore regionale ha inteso stabilire una disciplina differenziata per le diverse tipologie di aree, in precedenza del tutto assente: è stata infatti esclusa la natura interpretativa di tale disposizione, rilevandosi che, nonostante i contrasti in ordine alla portata della norma modificata, già insorti all'epoca della sua entrata in vigore, essa non contiene alcun elemento dal quale possa desumersi la volontà del legislatore di attribuirle efficacia retroattiva. Decisiva è stata comunque ritenuta l'osservazione secondo cui quella in esame deve considerarsi l'unica interpretazione costituzionalmente adeguata, avuto riguardo all'intervenuta dichiarazione d'illegittimità costituzionale del D.L. n. 333 del 1992, art. 5-bis, nella parte in cui prevedeva un criterio di calcolo dell'indennità inidoneo ad assicurare all'espropriato un serio ristoro per la sottrazione del diritto di proprietà (cfr. Corte cost., sent. n. 348 del 2007), ed alla conseguente necessità di sollevare una nuova questione di legittimità costituzionale, in caso di accoglimento dell'interpretazione proposta dal Comune (cfr. Cass., Sez. 1, 15 maggio 2013, n. 11695; 16 maggio 2008, n. 12472). Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, rilevato che l'espropriazione non aveva ad oggetto aree libere, ma fabbricati, ha liquidato le indennità dovute ai proprietari in misura pari al valore venale degli'immobili espropriati, conformemente al criterio previsto in via generale dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39, escludendo l'applicabilità della L.R. n. 25 del 1993, art. 124, comma 4, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla L.R. n. 15 del 2004. Quanto poi al lesto risultante dalle predette modifiche, una volta esclusa la portata retroattiva delle stesse, in virtù delle considerazioni che precedono, non possono non condividersi le conclusioni cui è pervenuta la Corte di merito, la quale ne ha affermato l'inapplicabilità alla vicenda in esame, essendo stato accertato che il decreto di espropriazione era stato emesso in epoca anteriore all'entrata in vigore della L. n. 15 cit. Nessun rilievo può assumere, in contrario, la circostanza, fatta valere dal ricorrente, che alla predetta data fosse ancora in corso il giudizio di opposizione alla stima, la cui pendenza non solo è inidonea ad escludere l'esaurimento della procedura ablatoria, ma normalmente lo presuppone: la proposizione della relativa domanda è infatti subordinata alla notificazione del decreto di esproprio, recante la determinazione dell'indennità (L. n. 2359 del 1865, art. 51), o all'inserzione della relazione di stima nel Foglio Annunzi Legali, preceduta dalla notificazione ai proprietari dell'indennità definitiva e del decreto di esproprio (L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19), e l'accoglimento dell'opposizione è comunque condizionato all'avvenuta emissione di tale decreto, configurabile come condizione dell'azione (cfr. Cass., Sez. 1, 18 luglio 2013, n. 17604; 6 luglio 2012, n. 11406; 1 agosto 2008, n. 20997). In mancanza di un'espressa previsione di legge, volta ad estenderne l'operatività ai giudizi ancora in corso, l'avvenuta proposizione dell'opposizione alla stima non può dunque considerarsi idonea a giustificare l'applicazione dei criteri indennitari introdotti da norme sopravvenute all'emanazione del decreto di espropriazione: quest'ultimo, infatti, comportando l'acquisto della proprietà dell'immobile da parte del beneficiario, segna il compimento della vicenda ablatoria, la quale resta disciplinata dalle disposizioni vigenti all'epoca del suo svolgimento, ivi comprese quelle

d'intervento e gli atti di causa) inducono a ritenere che nel 1995 R.A. era affittuario coltivatore diretto e, quindi, titolare di uno dei diritti personali di godimento sul suolo espropriato previsti dalla norma di cui all'art. 17, L. n. 865 del 1971, come condizione per il sorgere del diritto all'indennità aggiuntiva. Ne consegue l'accoglimento della domanda da lui proposta avverso la S.p.A. Interporto Sud Europa, che va condannata al pagamento dell'indennità aggiuntiva in favore di R.A..»

INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE --> MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ AGGIUNTIVE --> PRESUPPOSTI

TAR LOMBARDIA, SEZIONE II BRESCIA n.216 del 26/02/2018 - Relatore: Mara Bertagnolli -
Presidente: Alessandra Farina

Sintesi: Il mancato deposito della documentazione necessaria al trasferimento della proprietà, pur costringendo l'ente espropriante all'acquisizione mediante decreto d'esproprio, non può determinare l'arbitraria decurtazione della maggiorazione dell'indennità per la coltivazione del fondo, che rimane comunque dovuta se i presupposti sussistono in concreto.

Estratto: «Quanto al presupposto della mancata produzione della documentazione atta a legittimare la pretesa della maggiore indennità, si deve considerare che, per ottenere la liquidazione dell'acconto dell'80 %, l'azienda ricorrente ha dichiarato che "l'immobile sopra individuato è di piena e libera proprietà della "Società agricola Luigi Defendi s.s." e che "trattasi di azienda coltivatrice diretta e/o facente parte delle categorie parificate, avendo i requisiti previsti dalla legge, e dichiara quindi di aver diritto alle maggiorazioni di cui all'art. 40 comma 4 del DPR 327/2001, in quanto si dedica prevalentemente nella diretta coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, tanto da essere impegnata per il maggior periodo di tempo nell'anno, e che detta attività costituisce la sua maggiore fonte di reddito". Nonostante tali affermazioni, non può ritenersi che l'ente espropriante abbia abdicato al suo precipuo compito di procedere alla quantificazione dell'indennità dovuta verificando la spettanza delle singole voci che la costituiscono, trasferendolo in capo all'espropriato. Alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta dall'azienda può, quindi, imputarsi un improprio contenuto, ma non può che essere attribuito il significato dell'attestazione delle caratteristiche proprie dell'azienda ("si dedica prevalentemente nella diretta coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, tanto da essere impegnata per il maggior periodo di tempo nell'anno, e che detta attività costituisce la sua maggiore fonte di reddito"). Lo stabilire se questo fosse sufficiente, ai fini di legge, per ottenere la maggiore indennità collegata alla coltivazione del fondo non poteva essere rimesso all'espropriato e non può essere qualificato come "fatto notorio" suscettibile di essere attestato da chi ne sia a conoscenza, trattandosi, invece, del risultato dell'esercizio del potere ablatorio, che comprende anche la corretta quantificazione dell'indennità e che, dunque, è riservata all'autorità espropriante. Ciò chiarito e considerato che, nelle premesse della quietanza di liquidazione dell'acconto, il Consorzio BBM "dichiara di avere ricevuto dalla ditta proprietaria tutta la documentazione necessaria a comprovare la legittimazione della medesima ditta a procedere all'incasso della somma pattuita" si può,

quindi, presumere che il possesso dei requisiti fosse stato accertato nel 2011, all'atto della quantificazione dell'indennità concordata. Né l'accordo, né la quietanza, peraltro, contengono clausole che subordinano il pagamento del saldo alla verifica delle condizioni correlate alla quantificazione dell'indennità e l'impegno di cui al punto 5 della quietanza di liquidazione non può che essere inteso come a produrre tutta la documentazione atta a consentire la predisposizione dell'atto traslativo della proprietà. In ogni caso, la fattispecie è puntualmente disciplinata dal legislatore che, al comma 13 dell'art. 20 del T.U. prevede che "Al proprietario che abbia condiviso l'indennità offerta spetta l'importo di cui all'articolo 45, comma 2, anche nel caso in cui l'autorità espropriante abbia emesso il decreto di espropriazione ai sensi dei commi 11 e 12. Considerato che il comma 2 dell'art. 45 prevede, per quanto di interesse (lettera d)), che il corrispettivo della cessione volontaria, se riguarda un'area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario, è calcolato moltiplicando per tre l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 40, comma 3" (valore agricolo). Appare chiaro, dunque, che il mancato deposito della documentazione necessaria al trasferimento della proprietà, pur avendo costretto l'ente espropriante all'acquisizione mediante decreto d'esproprio, non poteva determinare l'arbitraria decurtazione della maggiorazione dell'indennità per la coltivazione del fondo, che rimane comunque dovuta se i presupposti sussistono in concreto.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.18687 del 22/09/2015 - Relatore: Pietro Campanile - Presidente: Salvatore Salvago

Sintesi: Essendo evidente che la norma contenuta nella L. n. 244 del 2007, art. 2, commi 89 e 90, laddove impone il raffronto fra l'indennità offerta e quella definitiva si riferisce, quanto a quest'ultima, all'indennità risultante dal giudizio di opposizione alla stima, che si sostituisce di diritto a quella opposta e, per l'appunto, caducata a seguito della proposta opposizione, ne consegue che la spettanza dell'incremento del dieci per cento è subordinata alla concreta determinazione, all'esito del giudizio di rinvio, dell'indennità definitiva.

Estratto: «7 - Essendo evidente che la norma contenuta nella L. n. 244 del 2007, art. 2, commi 89 e 90, laddove impone il raffronto fra l'indennità offerta e quella definitiva si riferisce, quanto a quest'ultima, all'indennità risultante dal giudizio di opposizione alla stima, che si sostituisce di diritto a quella opposta e, per l'appunto, caducata a seguito della proposta opposizione, il secondo motivo del ricorso incidentale, in parte qua fondato, è da considerarsi assorbito nel senso che la spettanza dell'incremento del dieci per cento è subordinata alla concreta determinazione, all'esito del giudizio di rinvio, dell'indennità definitiva.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.7758 del 16/04/2015 - Relatore: Maria Cristina Giancola - Presidente: Aniello Nappi

Sintesi: Ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, sono insussistenti in capo al coltivatore diretto le condizioni prescritte per usufruire dell'indennità aggiuntiva L. n.

865 del 1971, ex art. 17, qualora sia rilevata l'evidente impraticabilità di attività agricola sui fondi ablati.

Estratto: «Ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio non avrebbero potuto essere valorizzate colture a vigneto, inattuali non solo contingentemente ma ben risalenti rispetto all'epoca della procedura ablativa, in riferimento alla quale andava in effetti individuato lo stato di fatto dei beni da indennizzare, mentre la conclusione che in capo alla S., in qualità di coltivatrice diretta, di cui peraltro anche manca lo specifico richiamo ad emersi riscontri probatori, fossero insussistenti le condizioni prescritte per usufruire dell'indennità aggiuntiva L. n. 865 del 1971, ex art. 17 appare legittimamente ancorata al rilievo dell'evidente impraticabilità di attività agricola sui fondi ablati.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE II SALERNO n.692 del 30/03/2015 - Relatore: Ezio Fedullo - Presidente: Francesco Riccio

Sintesi: E' il proprietario che, non condividendo la misura dell'indennità provvisoria offerta dall'amministrazione, impedisce la maturazione dei presupposti per il riconoscimento dei benefici economici di cui all'art. 20 d.P.R. 327/2001. Non è pertanto la mancata attivazione del procedimento determinativo di cui all'art. 21 d.P.R. n. 327/2001, a precludere detti benefici, presupponendo tale procedimento proprio il mancato accordo sulla quantificazione dell'indennità di espropriazione.

Estratto: «Premesso che la notificazione dell'atto di offerta dell'indennità provvisoria, asseritamente avvenuta in modo irrituale (ovvero mediante messo comunale e non avvalendosi dell'ufficiale giudiziario), ha comunque raggiunto il suo scopo, avendo la parte ricorrente presentato le relative e tempestive osservazioni, non è fondata, oltre che insanabilmente contraddittoria, la deduzione attorea secondo cui l'amministrazione comunale non ha attivato il procedimento determinativo di cui all'art. 21 d.P.R. n. 327/2001, precludendole i benefici connessi alla determinazione concordata dell'indennità espropriativa: basti considerare che se da un lato il procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione, ex art. 21 d.P.R. n. 327/2001, presuppone appunto il mancato accordo sulla quantificazione dell'indennità di espropriazione, dall'altro lato è la stessa parte ricorrente che, non condividendo la misura dell'indennità provvisoria offerta dall'amministrazione, ha nel contempo impedito la maturazione dei presupposti per il riconoscimento dei benefici economici di cui all'art. 20 d.P.R. cit..In ogni caso, l'avvio del procedimento di determinazione dell'indennità definitiva, nell'ipotesi di mancato accordo con il proprietario, non integra una condizione di legittimità del provvedimento espropriativo, in relazione al quale l'art. 23, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 327/2001 prevede solo che sia indicato "quale sia l'indennità determinata in via provvisoria o urgente e se essa sia stata accettata dal proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti": indicazioni contenute, nella specie, nel decreto di esproprio impugnato.»

**INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE --> MAGGIORAZIONI E
INDENNITÀ AGGIUNTIVE --> PROPRIETARIO COLTIVATORE DIRETTO**

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.21206 del 13/09/2017 - Relatore: Maria Giovanna Concetta Sambito - Presidente: Maria Cristina Giancola

Sintesi: In ragione della natura aggiuntiva dell'indennità spettante al proprietario coltivatore diretto, volta a ristorare un pregiudizio ulteriore, comunque annoverabile fra le conseguenze del procedimento ablativo, la stessa non va detratta da quella di espropriazione, non potendo escludersi che, in presenza della necessità di tener conto della particolare posizione del coltivatore espropriato, l'espropriante possa andare incontro ad esborsi - preventivamente valutabili - complessivamente superiori al valore di mercato del bene ablativo, senza che ciò costituisca violazione del limite previsto dall'art. 42 Cost.

Estratto: «3.1. La conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale circa la diretta coltivazione del suolo ad opera di V.B. resiste alle critiche che le sono stata rivolte, in quanto il relativo accertamento, congruamente motivato, non contrasta coi principi che sovrintendono la ripartizione dell'onere della prova, e risulta compiuto non già sulla sola dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, come opina il ricorrente, ma coniugando tale dichiarazione con la circostanza, che ha affermato esser pacifica, secondo cui il fondo era certamente coltivato (a rotazione, pomodori d'industria e mais) e non ad opera di terzi. A tale stregua, il ricorrente che critica la ritenuta non contestazione della coltivazione da parte "della proprietà", avrebbe, tuttavia) dovuto, in ossequio al principio di autosufficienza, e non lo ha fatto, trascrivere gli atti erroneamente valutati dal giudice di merito nel ritenere integrata la non contestazione (cfr. Cass. 13/10/2016 n. 20637).3.2. Il principio, invocato dal ricorrente, secondo cui l'indennità non può mai superare il valore venale del bene è stato, invece, superato da questa Corte, che, con la sentenza n. 11464 del 03/06/2016 ha affermato che: "In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione, all'affittuario coltivatore diretto del fondo espropriato spetta un'indennità aggiuntiva, L. n. 865 del 1971, ex art. 17 autonoma rispetto all'indennità di espropriazione, che trova fondamento nella diretta attività di prestazione d'opera sul terreno espropriato e nella situazione privilegiata che gli artt. 35 e ss. Cost. assicurano alla posizione del lavoratore. Proprio in ragione della natura aggiuntiva di tale indennità, ribadita dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 9, la stessa non va detratta da quella di espropriazione, non potendo escludersi, anche in base alla giurisprudenza della CEDU, che, in presenza della necessità di tener conto della particolare posizione del coltivatore espropriato, l'espropriante possa andare incontro ad esborsi - preventivamente valutabili - complessivamente superiori al valore di mercato del bene ablativo, senza che ciò costituisca violazione del limite previsto dall'art. 42 Cost."3.3. A tale stregua, l'indennità in esame, volta a ristorare un pregiudizio ulteriore, comunque da annoverare fra le conseguenze del procedimento ablativo, va riconosciuta in aggiunta rispetto a quella che compensa la perdita diritto di proprietà.»

rivalutate anno per anno a decorrere dalla data dell'illecito (Cons. Stato, V, 2.11.2011, n.5844).»

TRIBUNALE DI BARI, SEZIONE III CIVILE del 08/06/2012 - Relatore: Paola Barracchia -
Presidente: Paola Barracchia

Sintesi: Le somme riconosciute a titolo di risarcimento danni vanno rivalutate; è noto infatti che il debito da illecito aquiliano è debito di valore, che il valore del bene deve essere fissato al momento dell'illecito e che, infine, si deve procedere alla rivalutazione della somma liquidata, non potendosi applicare il principio nominalistico. Sono altresì dovuti gli interessi sulla somma non rivalutata e gli interessi legali sugli importi annui della svalutazione legali dalla relativa maturazione, cioè dalla scadenza di ogni anno successivo al giorno dell'illecito.

Estratto: «Le somme così riconosciute a titolo di risarcimento danni vanno poi rivalutate con decorrenza dal 3 luglio 1997; è noto infatti che il debito da illecito aquiliano è debito di valore; che il valore del bene deve essere fissato al momento dell'illecito e che, infine, si deve procedere alla rivalutazione della somma liquidata, non potendosi applicare il principio nominalistico. Gli effetti della svalutazione, infatti, vanno addebitati all'obbligato in quanto nell'intervallo di tempo intercorrente tra il sorgere del credito e la sua liquidazione l'espressione monetaria del bene deteriorato è mutata, sicché occorre riadeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare. Agli attori che hanno riassunto la causa spettano anche gli interessi - che si stima equo valutare nella misura legale - sulla somma non rivalutata giacché l'equivalente pecuniario soddisfa il credito per il bene perduto, ma non anche il godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene se fosse stato immediatamente rimpiazzato con una somma di denaro equivalente. Tale danno da ritardo consiste, pertanto, nei frutti della somma di denaro equivalente al valore del bene al momento del fatto. Inoltre, conformemente a quanto riconosciuto dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent.n. 1712/95) al danneggiato spettano anche gli interessi legali sugli importi annui della svalutazione legali dalla relativa maturazione, cioè dalla scadenza di ogni anno successivo al giorno dell'illecito. Inoltre, conformemente a quanto riconosciuto dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n.1712/95, al danneggiato spettano, ancora, gli interessi legali sugli importi annui della svalutazione dalla relativa maturazione, cioè dalla scadenza di ogni anno successivo al giorno del sinistro. La S.C., infatti, ha confermato la legittimità del cumulo, nei debiti di valore, tra rivalutazione della somma e gli interessi, con la precisazione che gli interessi vanno calcolati non già sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, bensì, anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata (in base agli indici Istat) nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione.»

TAR SICILIA, SEZIONE II CATANIA n.1387 del 29/05/2012 - Relatore: Daniele Burzichelli -
Presidente: Salvatore Veneziano

Sintesi: Il risarcimento del danno per il periodo in cui si è protratta l'occupazione illegittima, deve consistere negli interessi legali calcolati sul valore del bene all'epoca della cessazione dell'occupazione legittima. Le somme così determinate in relazione a ciascuna

annualità devono, poi, essere rivalutare anno per anno e sugli importi così rivalutati devono essere corrisposti gli interessi legali, in base ai principi generali sulla liquidazione dell'obbligazione risarcitoria.

Estratto: «Nell'ipotesi di restituzione previa riduzione in pristino stato, l'Amministrazione dovrà anche risarcire il danno per l'occupazione illegittima, dal 10 ottobre 1996 (atteso che i ricorrenti hanno espressamente indicato tale data come quella in cui l'occupazione illegittima ha avuto inizio e che il Collegio deve rispettare il principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.) sino alla restituzione effettiva del bene. A differenza di quanto affermato dall'Amministrazione resistente, le pretese risarcitorie dei ricorrenti in ordine all'occupazione illegittima non sono prescritte, atteso che il danno da illegittima occupazione del bene costituisce illecito permanente, che persiste dal momento del suo perfezionamento sino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie (cfr., fra le tante, Cons. Giust. Ammi. Reg. Sic., n. 9/2012; Cons. St., Sez. IV, n. 4833/2011; Cons. St., Sez. IV, n. 4408/2011; n. 4408; Cass. civ., Sez. I, n. 28214/2008). Il risarcimento del danno da occupazione illegittima, nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla restituzione della superficie ove insiste il muro di sostegno, dovrà consistere negli interessi legali calcolati sul valore, all'epoca della cessazione dell'occupazione legittima, della superficie di metri quadri 1.709 occupata dal muro di sostegno (sul punto cfr. Tar Campania, Salerno II, n. 1539/2001). Il valore di tale superficie dovrà essere determinato tenendo conto delle conclusioni del verificatore, dalle quali, come già indicato, il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi. Le somme così determinate in relazione a ciascuna annualità dovranno, poi, essere rivalutare anno per anno e sugli importi così rivalutati dovranno essere corrisposti gli interessi legali, in base ai principi generali sulla liquidazione dell'obbligazione risarcitoria (sul punto, cfr., per tutte, Cass. Civ. I, n. 19510/2005).»

TAR SICILIA, SEZIONE II CATANIA n.1350 del 28/05/2012 - Relatore: Daniele Burzichelli -
Presidente: Salvatore Veneziano

Sintesi: Alle somme dovute a titolo risarcitorio vanno aggiunti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali da computarsi sulle somme anno per anno rivalutate.

Estratto: «Va, infine precisato che, in base ai principi generali sulla liquidazione dell'obbligazione risarcitoria, alle somme dovute a tale titolo, con esclusione di quella dovuta a titolo di indennità di asservimento (già calcolata sul valore attuale della servitù), vanno aggiunti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali e che, in particolare, gli interessi devono essere computati sulle somme anno per anno rivalutate (cfr., per tutte, Cass. Civ., I, n. 19510/2005).»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE II BRESCIA n.794 del 08/05/2012 - Relatore: Mara Bertagnolli -
Presidente: Giorgio Calderoni

Sintesi: Sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno devono essere corrisposti gli interessi moratori, in misura pari all'interesse legale, dalla data della notificazione o comunicazione della sentenza di liquidazione e sino al giorno del saldo.

Estratto: «Decorso tale termine, entro i successivi sessanta giorni il Ministero dovrà emanare il formale provvedimento di acquisizione dell'area ex art. 42 bis, indicando il risarcimento dovuto, determinato come di seguito specificato. A tale proposito si deve precisare che la giurisprudenza costituzionale invocata da parte ricorrente ha ad oggetto i criteri di stima dell'indennità dovuta per le aree edificabili, mentre, nel caso di specie, le aree occupate debbono essere qualificate come agricole, non presentando le caratteristiche proprie di quelle edificabili e non essendo possibile considerare la potenzialità dei terreni in ordine alla futura utilizzazione degli stessi, come da sempre affermato dalla Corte Costituzionale nell'escludere l'esistenza di un tertium genus di aree oltre a quelle edificabili e non edificabili. Trattandosi, quindi, di aree agricole, il valore venale delle stesse dovrà essere quantificato ricercando recenti compravendite aventi ad oggetto terreni con caratteristiche analoghe a quelle dei terreni di proprietà dei ricorrenti, tenendo conto della coltura in atto al momento dell'occupazione. Nell'impossibilità di individuare tali dati (anche grazie alla collaborazione di parte ricorrente), si potrà tenere conto del fatto che l'applicazione dell'estimo nel corso degli anni ha condotto a ritenere che il valore di mercato di un'area agricola possa essere grosso modo pari a tre volte il valore agricolo medio fissato per l'anno di riferimento, tenuto conto della coltura in essere, nell'ambito della specifica regione agraria in cui i terreni ricadono (nel caso di specie, quindi, si dovrà moltiplicare per tre il VAM riferito al seminativo irriguo, così come determinato dalla Commissione provinciale per le espropriazioni per l'anno 2011 o 2012 se, nelle more del procedimento, dovessero essere pubblicati i valori aggiornati). Da tale somma dovrà essere detratto quanto già eventualmente pagato a titolo di acconto sull'indennità di espropriazione e sulla differenza dovranno essere corrisposti gli interessi moratori, in misura pari all'interesse legale, dalla data della notificazione o comunicazione della presente sentenza e sino al giorno del saldo. Per far fronte a tale pagamento potranno essere utilizzate le somme già depositate nell'ambito del procedimento espropriativo.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE V NAPOLI n.2111 del 08/05/2012 - Relatore: Gabriele Nunziata - Presidente: Vincenzo Fiorentino

Sintesi: Le somme dovute a titolo di risarcimento del danno costituiscono obbligazione derivante da illecito extracontrattuale e, quindi, di debito di valore; tali somme, pertanto, determinate con riferimento alla data della trasformazione irreversibile del bene, devono essere rivalutate equitativamente all'attualità sulla base degli indici ISTAT. Quanto alla possibilità di riconoscere il danno da lucro cessante per perdita della possibilità di far fruttare la somma stessa, si è fatto riferimento alla misura degli interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dalla data dell'illecito.

Estratto: «5.1 Quando si accerta l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione e la rilevanza nel giudizio dei principi quali desumibili dal menzionato art.42-bis, l'accoglimento del ricorso e la condanna dell'Ente al risarcimento pongono il problema dell'eventuale applicazione dell'art.5-bis del D.L. n.333 del 1992, convertito in Legge n.359 del 1992; al riguardo occorre precisare che, con riguardo al comma 7-bis di tale articolo come introdotto dall'art.3, comma 65, della Legge n.662 del 1996, la Corte Costituzionale (24.10.2007, n.349) ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in quanto non prevederebbe un ristoro integrale

del danno subito per effetto dell'occupazione acquisitiva da parte della Pubblica Amministrazione, corrispondente al valore di mercato del bene occupato, dunque in contrasto con gli obblighi internazionali sanciti dall'art.1 del Protocollo addizionale alla CEDU e con lo stesso art.117, primo comma, Cost. Il criterio di calcolo riduttivo di cui all'art.5 bis della Legge n.359 del 1992 non è dunque più applicabile a seguito di detta declaratoria di incostituzionalità, ragion per cui è stato ripristinato l'originario criterio di stima dell'indennizzo dovuto al proprietario che ha subito l'occupazione acquisitiva, corrispondente al valore venale pieno dell'immobile espropriato (art.39 della Legge n.2359 del 1865), sì da raggiungere, secondo la Corte Costituzionale, "la sua massima estensione consentita" in luogo del "massimo di contributo di riparazione che nell'ambito degli scopi di generale interesse, la pubblica amministrazione può garantire all'espropriato" nell'ipotesi di trasferimento coattivo in cui sia osservata la sequenza procedimentale stabilita dalla legge. L'applicazione di questo criterio è stata del resto ribadita dall'art. 2, comma 89, sub e) della L. n. 244 del 2007, che ha modificato l'art.55 del D.P.R. n.327 del 2001 disponendo che "nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di p.u., in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene". Peraltro nella giurisprudenza della Corte europea (29.3.2006, Scordino) è ormai costante l'affermazione secondo cui "una misura che costituisce interferenza nel diritto al rispetto dei beni deve trovare il giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e le esigenze imperative di salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo", non potendosi garantire in tutti i casi il diritto dell'espropriato al risarcimento integrale in quanto obiettivi legittimi di pubblica utilità possono giustificare un rimborso inferiore al valore commerciale effettivo. In ogni caso la liquidazione del danno per l'occupazione acquisitiva stabilita in misura superiore a quella stabilita per l'indennità di espropriazione, ma in una percentuale non apprezzabilmente significativa, non permette di escludere la violazione del diritto di proprietà come garantito dalla norma convenzionale. Il danno subito da parte ricorrente va dunque liquidato tenendo conto del valore venale del fondo dal momento dell'immissione in possesso da parte dell'Amministrazione (in caso di occupazione usurpativa) o della scadenza del termine di occupazione legittima del terreno (in caso di occupazione appropriativa); ai sensi dell'ultima parte del secondo comma dell'art.42-bis, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, devono essere detratte da quelle dovute ai sensi del nuovo atto. Ove invece venga disposta l'acquisizione ai sensi del citato art.42-bis, atteso che ai sensi del comma 3 della stessa norma l'indennizzo deve tener conto della misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità - mentre se l'occupazione riguarda un terreno edificabile occorre aver riguardo ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art.37, andrà risarcito il danno relativo al periodo della utilizzazione senza titolo, nonché l'importo spettante in base alle vigenti disposizioni oltre interessi moratori. Per il periodo di occupazione illegittima il danno da risarcire deve essere forfettariamente determinato nella misura fissa dell'interesse del 5% annuo sul valore venale del bene; è ancora possibile che vengano richiesti "i danni morali" ai sensi del comma 8 dell'art.42-bis, che è una disposizione innovativa che impone la necessità di opportuna considerazione anche in sede di risarcimento del danno per illecita occupazione. Trattandosi di obbligazione derivante da illecito extracontrattuale e, quindi, di debito di valore, tali somme, determinate con riferimento alla data della trasformazione irreversibile del bene, devono essere rivalutate equitativamente all'attualità sulla base degli indici ISTAT. Quanto alla possibilità di riconoscere il danno da lucro cessante per perdita della possibilità di far

fruttare la somma stessa, si è fatto riferimento alla misura degli interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dalla data dell'illecito (Cons. Stato, V, 2.11.2011, n.5844).»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE II BRESCIA n.200 del 08/02/2012 - Relatore: Mara Bertagnolli -
Presidente: Giorgio Calderoni

Sintesi: Sulla somma dovuta a titolo di indennizzo per il periodo di occupazione illegittima, devono essere corrisposti interessi e rivalutazione monetaria sino all'adozione del provvedimento traslativo della proprietà.

Estratto: «Oltre a tali somme dovrà essere altresì corrisposto (questa volta anche laddove il Comune dovesse optare per la restituzione dei terreni, come già anticipato) l'ulteriore indennizzo dovuto per l'illegittima occupazione dei terreni. Esso dovrà essere determinato in misura pari al 5 % del valore venale degli stessi, calcolato con riferimento al valore da essi posseduto in ognuno degli anni di occupazione, non avendo il Comune eccepito la prescrizione del diritto in relazione agli anni oltre gli ultimi cinque prima della proposizione del ricorso e non potendo essa essere rilevata d'ufficio. Per ogni anno, dal 1988 (anno in cui è venuta a scadenza l'occupazione legittima) al momento dell'adozione del provvedimento, quindi, dovrà essere determinato il valore venale dei terreni occupati e su tale base dovrà essere calcolato il 5 per cento. Sulla somma così determinata per ciascun anno dovranno essere altresì corrisposti interessi e rivalutazione monetaria sino all'adozione del provvedimento traslativo della proprietà. Il Collegio ritiene, invece, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta con riferimento all'applicazione del suddetto criterio prevista dall'art. 42 bis del DPR 327/01. Se, infatti, è pur vero che l'indennità di occupazione legittima corrisponde ad una percentuale superiore al cinque per cento, è anche vero che, da un lato l'occupazione d'urgenza è istituito alla cui applicazione il proprietario non ha possibilità di sottrarsi (al contrario di quanto si può affermare con riferimento all'occupazione illegittima, avverso il protrarsi della quale l'ordinamento riconosce specifici strumenti di tutela al proprietario), dall'altro che l'indennità di occupazione tende non solo a compensare il proprietario dell'anticipata sottrazione della disponibilità dei terreni, ma anche a monetizzare il vantaggio, in termini di più celere soddisfazione dell'interesse pubblico sotteso, conseguito dall'ente promotore. Appare, quindi, razionale e ragionevole, in linea con i principi ricavabili dall'art. 42 della Costituzione e dall'art. 1 del Primo protocollo allegato alla CEDU, che il danno subito dal proprietario (anche in ragione della sua mancata attivazione a tutela della sua proprietà) possa essere liquidato in misura pari al doppio dell'interesse legale sul controvalore del bene sottratto alla disponibilità del proprietario. L'incostituzionalità della norma è peraltro esclusa dall'espressa precisazione secondo cui è data facoltà al proprietario di comprovare l'eventuale maggior danno subito, in tal modo ammettendo la possibilità di ancorare il risarcimento al danno realmente subito, così come preteso dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo affinché si possa ritenere rispettato il diritto fondamentale alla proprietà privata.»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE II BRESCIA n.115 del 26/01/2012 - Relatore: Mara Bertagnolli -
Presidente: Giorgio Calderoni

Sintesi: Sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno devono essere corrisposti gli interessi moratori, in misura pari all'interesse legale, dalla data della notificazione o comunicazione della sentenza di liquidazione e sino al giorno del saldo.

Estratto: «Decorso tale termine, entro i successivi sessanta giorni il Ministero dovrà emanare il formale provvedimento di acquisizione dell'area ex art. 42 bis, indicando il risarcimento dovuto, determinato come di seguito specificato. Trattandosi di aree agricole il valore venale delle stesse dovrà essere quantificato ricercando recenti compravendite aventi ad oggetto terreni con caratteristiche analoghe a quelle dei terreni di proprietà del ricorrente, tenendo conto della coltura in atto al momento dell'occupazione. Nell'impossibilità di individuare tali dati (anche grazie alla collaborazione di parte ricorrente), si potrà tenere conto del fatto che l'applicazione dell'estimo nel corso degli anni ha condotto a ritenere che il valore di mercato di un'area agricola possa essere grosso modo pari a tre volte il valore agricolo medio fissato per l'anno di riferimento, tenuto conto della coltura in essere, nell'ambito della specifica regione agraria in cui i terreni ricadono (nel caso di specie, quindi, si dovrà moltiplicare per tre il VAM riferito al seminativo irriguo, così come determinato dalla Commissione provinciale per le espropriazioni per l'anno 2011 o 2012 se, nelle more del procedimento, dovessero essere pubblicati i valori aggiornati). Da tale somma dovrà essere detratto quanto già pagato a titolo di acconto sull'indennità di espropriazione e sulla differenza dovranno essere corrisposti gli interessi moratori, in misura pari all'interesse legale, dalla data della notificazione o comunicazione della presente sentenza e sino al giorno del saldo.»

Sintesi: Le somme determinate a titolo di risarcimento del danno, devono essere incrementate per interessi e rivalutazione monetaria dovuti dalla data di proposizione del ricorso, sino alla data del deposito della sentenza di liquidazione, oltre gli interessi moratori, in misura pari all'interesse legale, dalla data della notificazione o comunicazione della sentenza e sino al giorno del saldo.

Estratto: «Per quanto attiene, invece, al corrispettivo dovuto a fronte della prolungata occupazione, fermo restando il diritto alla corresponsione dell'indennità di occupazione legittima relativa ai periodi dal 4 novembre 1991 al 4 novembre 1996 e dal giugno 1997 al giugno 2002, la richiesta di risarcimento per il periodo novembre 1996-giugno 1997 e per il successivo dal giugno 2002 al 31 ottobre 2009, può trovare solo parziale accoglimento, attesa la prescrizione quinquennale di cui si è già detto, con la conseguenza che il danno potrà essere risarcito solo per gli ultimi cinque a decorrere, a ritroso, dal 31 ottobre 2009. In conformità a quanto previsto dall'art. 42 bis, inoltre, non essendo stato fornito alcun principio di prova di un maggior danno, esso potrà essere liquidato in misura pari al cinque per cento sul valore venale dei terreni stabilito con riferimento a ciascun anno dal 2004 al 2009. Le somme così determinate andranno incrementate per interessi e rivalutazione monetaria dovuti dalla data di proposizione del ricorso, sino alla data del deposito della presente sentenza. Anche su tale somma, infine, dovranno essere corrisposti gli interessi moratori, in misura pari all'interesse legale, dalla data della notificazione o comunicazione della presente sentenza e sino al giorno del saldo. Non si ritiene, invece, che sia dovuto il "risarcimento per la mancata lavorazione del fondo", poiché si tratterebbe della duplicazione dell'indennità di occupazione. La corresponsione dell'indennità di occupazione o dell'indennizzo per l'illegittima occupazione, infatti, è ontologicamente destinata a tenere

“valore venale” del bene dovrà, inoltre, essere individuato tenendo conto del prezzo medio di mercato per aree delle medesima tipologia, con le medesime caratteristiche urbanistiche possedute all’epoca dell’esproprio, ricadenti nella stessa zona.15.3 Trattandosi di debito di valore, alla ricorrente spetta anche la rivalutazione monetaria dal giorno in cui è stato adottato il provvedimento lesivo, sino alla formulazione dell’offerta risarcitoria. 15.4 In mancanza di qualsiasi allegazione e prova circa l’insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno, non possono essere corrisposti i c.d. interessi compensativi dalla data dell’evento lesivo fino alla pubblicazione della sentenza.15.5 Dovranno, invece, essere corrisposti gli interessi nella misura legale dalla data della formulazione dell’offerta risarcitoria fino all’effettivo soddisfo.15.6 Non può, invece, essere risarcito il danno da occupazione illegittima e per il mancato godimento: nel caso di specie non vi è stata una utilizzazione senza titolo del bene, poiché la perdita del diritto di proprietà del bene e l’acquisizione al patrimonio dell’amministrazione comunale sono avvenuti in forza del decreto di esproprio tardivamente impugnato in questa sede.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.13024 del 27/05/2010 - Relatore: Vittorio Ragonesi - Presidente: Paolo Vittoria

Sintesi: L'obbligazione risarcitoria del danno da occupazione appropriativa costituisce debito di valore e deve reintegrare per equivalente, alla data di determinazione del dovuto, le perdite e i mancati guadagni, conseguendone che va riconosciuta la rivalutazione, sulla somma liquidata alla data di consumazione dell'illecito, da rivalutare anno per anno fino alla decisione.

Estratto: «Questa Corte ha infatti già chiarito che l'obbligazione risarcitoria del danno da occupazione appropriativa costituisce debito di valore e deve reintegrare per equivalente, alla data di determinazione del dovuto, le perdite e i mancati guadagni, conseguendone che va riconosciuta la rivalutazione, sulla somma liquidata alla data di consumazione dell'illecito, da rivalutare anno per anno fino alla decisione. (Cass. 9410/06).»

TAR SICILIA, SEZIONE II CATANIA n.1564 del 17/05/2010 - Relatore: Francesco Brugaletta - Presidente: Filippo Giamportone

Sintesi: La somma determinata a titolo di risarcimento del danno è debito di valore; su detta somma deve riconoscersi la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, da computarsi dalla data di proposizione della domanda giudiziale fino alla data di deposito della decisione; sulle somme progressivamente e via via rivalutate sono altresì dovuti gli interessi nella misura legale secondo il tasso vigente nei diversi periodi di riferimento; infine, sulla somma così liquidata, decorrono gli interessi legali dalla data di deposito della decisione fino all'effettivo soddisfo.

Estratto: «Pertanto la procedura sotto esame deve ritenersi illegittima ed in conseguenza il ricorso deve essere accolto e, considerato che i lavori sono stati ultimati (cfr. atti acquisiti al processo a seguito OCI di questo TAR n. 47/10) il comune resistente deve essere condannato al risarcimento dei danni in favore del ricorrente, danni da liquidare ex art. 35 d. lgs.

80/98.Orbene, facendo applicazione dell'art. 35 d.lgs. 80/98, il comune resistente, entro 90 giorni dalla comunicazione o dalla notifica della presente sentenza, dovrà proporre al ricorrente, tenendo conto di tutti gli atti di causa, dei documenti e degli atti esibiti dalle parti e detraendo dall'importo determinato quanto già corrisposto, il pagamento di una somma:1) pari al valore venale dell'immobile — secondo i criteri ordinari di estimo e, tra l'altro, tenendo conto del prezzo medio di mercato per aree delle medesima tipologia, con le medesime caratteristiche urbanistiche, ricadenti nella stessa zona e svolgendo l'indagine sui prezzi praticati nel mercato immobiliare anche attingendo informazioni presso le agenzie immobiliari più accreditate della zona — all'epoca di notificazione del ricorso;2) trattandosi di debito di valore, sulla somma così determinata, deve riconoscersi la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, da computarsi dalla data di proposizione della domanda innanzi a questo Giudice fino alla data di deposito della presente decisione; sulle somme progressivamente e via via rivalutate sono, altresì, dovuti gli interessi nella misura legale secondo il tasso vigente nei diversi periodi di riferimento; infine, sulla somma così liquidata, decorrono gli interessi legali dalla data di deposito della presente decisione fino all'effettivo soddisfo.»

TAR BASILICATA n.292 del 17/05/2010 - Relatore: Pasquale Mastrantuono - Presidente: Antonio Camozzi

Sintesi: L'obbligazione avente ad oggetto il risarcimento del danno, spettante al proprietario del terreno illegittimamente occupato a seguito di definitiva ed irreversibile acquisizione del bene nella realizzazione di un'opera pubblica, assume la configurazione di un credito di valore; ne consegue che il danno liquidato in forma equivalente deve comprendere sia l'adeguamento del valore del bene perduto (rivalutazione monetaria) , sia il mancato godimento di quel bene e/o del suo controvalore monetario (interessi), alla stregua di un principio generale di equità che impone di compensare il ritardo della disponibilità del bene o della somma di denaro.

Estratto: «Dunque, in conclusione il Comune di Picerno va condannato al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di 276.982,26 €. A tali somme vanno aggiunti sia gli interessi legali che la rivalutazione monetaria (sul punto cfr. TAR Basilicata Sentenze n. 341 del 13.6.2009 e n. 656 del 20.10.2008), in quanto l'obbligazione avente ad oggetto il risarcimento del danno, spettante al proprietario del terreno illegittimamente occupato a seguito di definitiva ed irreversibile acquisizione del bene nella realizzazione di un'opera pubblica, assume la configurazione di un credito di valore, il cui danno liquidato in forma equivalente deve comprendere sia l'adeguamento del valore del bene perduto (cioè il valore monetario del bene al momento della liquidazione del danno), sia il mancato godimento di quel bene e/o del suo controvalore monetario, alla stregua di un principio generale di equità che impone di compensare il ritardo della disponibilità del bene o della somma di denaro (ritardo che concreta un danno al soggetto danneggiatocreditore e di converso un vantaggio al soggetto danneggiatedebitore); mentre all'adeguamento del valore del bene perduto provvede la rivalutazione monetaria, il danno da ritardo per il mancato godimento del bene nel periodo di tempo tra il sorgere del danno e la sua liquidazione (non avendo la ricorrente provato il preciso ammontare di tale tipo di danno) va determinato in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 C.C. e pertanto va calcolato, in adesione

ad un prevalente orientamento giurisprudenziale formatosi successivamente a Cass. Sez. Un. Sent. n. 1712 del 17.2.1995 (per quanto riguarda l'applicazione di tale principio alla fattispecie, che ci occupa, dell'occupazione appropriativa: cfr. Cass. Civ. Sez. I Sent. n. 5728 del 19.2.2002) tenuto conto pure della circostanza che dal 2002 il tasso degli interessi legali risulta di poco superiore rispetto al tasso di inflazione, applicando per il primo anno gli interessi legali sulla sorte capitale del danno senza rivalutazione e per ognuno degli anni successivi gli interessi legali sulla sortecapitale del credito comprensiva della rivalutazione maturata alla fine dell'anno precedente; dopo il passaggio in giudicato del presente giudizio sulla somma liquidata in modo definitivo (a titolo di risarcimento danni) spettano soltanto gli interessi legali, in quanto da quel momento il credito risarcitorio "di valore" si trasforma in credito di valuta; pertanto, il credito risarcitorio come sopra quantificato va maggiorato della rivalutazione monetaria, da calcolare sulle predette sorti capitale di 260.670,40 € e 16.311,86 € secondo i cd. indici ISTAT (relativi all'aumento dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati) dal momento in cui si è verificata l'irreversibile trasformazione dei terreni (cioè rispettivamente per la somma di 260.670,40 € dall'1.2.1997 e per la somma di 16.311,86 € dall'1.3.2002) fino alla data di pubblicazione della presente Sentenza, e degli interessi legali, maturati anno per anno dal momento in cui si è verificata l'irreversibile trasformazione dei terreni (cioè rispettivamente per le somme di 260.670,40 € dall'1.2.1997 e per la somma di 16.311,86 € dall'1.3.2002) fino alla data di pubblicazione della presente Sentenza sulle suddette sorti capitale di 260.670,40 € e 16.311,86 € comprensive della rivalutazione monetaria maturata alla fine di ogni anno; dopo la data della pubblicazione della presente Sentenza al totale della somma finale liquidata, comprensiva degli interessi e della rivalutazione come sopra calcolati, vanno aggiunti soltanto gli interessi legali. A quanto sopra consegue l'accoglimento del ricorso in esame nei sensi sopra indicati, cioè la condanna: 1) del Comune di Picerno al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di 16.311,86 €, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, da calcolare nel modo sopra descritto, tenuto conto che la strada di accesso agli alloggi ATER è di proprietà del Comune di Picerno; 2) in solido del Comune di Picerno e dell'ATER di Potenza al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di 260.670,40 €, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, da calcolare nel modo descritto in motivazione, tenuto conto che: a) i terreni, dove sono stati costruiti i 54 alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono di proprietà del Comune di Picerno e sono stati concessi in superficie all'ATER di Potenza, mentre i predetti 54 alloggi di edilizia residenziale pubblica costruiti sono di proprietà dell'ATER di Potenza (cfr. Decreto Presidente Giunta Regionale n. 14 del 10.1.2002 e la Del. C.C. n. 95 del 21.6.1986); b) con Del. C.C. n. 95 del 21.6.1986 il Comune di Picerno ai sensi dell'art. 60 L. n. 865/1971 aveva delegato l'ATER di Potenza "a procedere, in nome e per conto del Comune, all'espropriazione delle aree" di cui è causa, mantenendo durante tutta la procedura i poteri di controllo e stimolo nell'espletamento delle relative operazioni del procedimento espropriativo (sul punto cfr. C.d.S. Sez. IV Sent. n. 6184 del 17.9.2004; C.d.S. Sez. VI Sent. n. 543 del 10.10.2002; TAR Basilicata Sentenze n. 887 del 19.9.2003 e n. 341 del 13.6.2009).»

CORTE D'APPELLO DI ROMA, SEZIONE I CIVILE del 17/05/2010 - Relatore: Mariella Roberti -
Presidente: Riccardo Redivo

Sintesi: Il risarcimento del danno dovuto per il periodo in cui si è protratta l'occupazione illegittima è debito di valore; va quindi liquidato alla stregua dei valori monetari in atto al momento della pronuncia e deve quindi tenersi conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, indipendentemente dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato per il mancato tempestivo conseguimento della somma liquidata. Su tale somma, di anno in anno rivalutata, vanno inoltre riconosciuti gli interessi compensativi, destinati a ristorare l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni.

Estratto: «Anche in tal caso il motivo va respinto. Il risarcimento riconosciuto dal giudice di primo grado rappresenta l'equivalente pecuniario del danno costituito dalla mancata disponibilità dell'area, illegittimamente occupata da terzi, per il periodo dall'01/07/1995 al 31/12/1998. Trattandosi di debito di valore il risarcimento va quindi liquidato alla stregua dei valori monetari in atto al momento della pronuncia e deve quindi tenersi conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, indipendentemente dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato per il mancato tempestivo conseguimento della somma liquidata (in tal senso Cass. sez. I, 11/05/2007 n. 10884). Su tale somma vanno inoltre riconosciuti gli interessi compensativi, destinati a ristorare l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni. Il loro riconoscimento sulla somma via via rivalutata garantisce che tali interessi siano calcolati solo sull'equivalente pecuniario del bene nell'importo progressivamente crescente che quest'ultimo, per effetto della rivalutazione, ha assunto di anno in anno.»

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI, SEZIONE II CIVILE del 17/05/2010 - Relatore: Lucio Napolitano
- Presidente: Pasquale Del Grosso

Sintesi: Il risarcimento del danno da occupazione appropriativa è debito di valore; il relativo importo, fissato al tempo dell'irreversibile trasformazione del fondo, deve essere pertanto rivalutato.

Estratto: «Circa la stima del valore del fondo cui commisurare il risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, la CTU espletata nel presente grado di giudizio ha offerto chiari elementi di valutazione per correggere la stima recepita dall'impugnata sentenza quale esposta dal tecnico di ufficio nominato in primo grado. Non vi è dubbio, alla stregua di quanto rilevato dal CTU ing. la., che sulla base dello strumento urbanistico vigente all'epoca dell'occupazione (e ancor oggi) il fondo di proprietà Te. ricada in zona E agricola, essendo il vincolo d'inedificabilità insito altresì dall'inclusione della porzione di terreno occupata nella c.d. fascia di rispetto stradale. In tema di liquidazione del danno da occupazione appropriativa, ove si tratti di terreno agricolo, debbono quindi essere applicati indicativamente i criteri di cui agli artt. 15 e 16 della L. n. 865/1971 avuto riguardo alle obiettive ed intrinseche caratteristiche ed attitudini del fondo in relazione alle utilizzazioni consentite dallo strumento urbanistico, senza considerazione delle potenzialità edificatorie (cfr. Cass. civ. sez. 126 giugno 2007, n. 14783). Corretta, quindi, appare la stima adottata dal CTU ing. la. a pag. 15 della relazione depositata nel presente grado di giudizio, non potendo essere ritenute fondate le critiche ad essa mosse dalla difesa dell'appellata, basate unicamente sul concetto della potenzialità edificatoria, inapplicabile per quanto sopra

osservato. Trattandosi di debito di valore, il relativo importo, fissato al tempo dell'irreversibile trasformazione del fondo in Lire 2.450.000 (Lire 7.000/mq. x 350 mq.) pari a Euro 1265,32 va rivalutato dal 26/3/1991 al momento della presente decisione (ultimo dato disponibile al 31/1/2010: indici 111,30 - 136; raccordo 1,00). Per effetto di quanto sopra esposto la rivalutazione è pari a Euro 280,80. Il valore della porzione di fondo cui parametrare, all'attualità, il danno derivante dall'irreversibile trasformazione della medesima, è pari quindi a Euro 1.546,12 (1.265,32 + 280,80). In relazione al calcolo dell'indennità virtuale di esproprio l'indennità di occupazione legittima per il periodo dal 2/5/1990 al 26/3/1991 (data alla quale, in relazione all'ultimazione dei lavori, si è consumata la perdita della proprietà della fascia di terreno occupata per effetto della sua irreversibile trasformazione) va calcolata negli 8/12 di 1/12 di Lire 2.450.000 pari a Euro 1.265,32 e quindi in Lire 136.111 pari a Euro 70,30. Costituendo l'indennità di occupazione legittima debito di valuta e non di valore (cfr. Cass. civ. sez. unite 26 gennaio 1998, n. 761), in accoglimento dell'ulteriore motivo di gravame formulato dall'amministrazione appellante su detta somma vanno attribuiti i soli interessi legali dal 27/3/1991 alla data della presente decisione pari a Euro 69,15 giusta l'applicazione dei seguenti tassi d'interesse secondo il saggio legale dei diversi periodi di riferimento: 2107 giorni tra il 27/3/1991 ed il 31/12/1996 al 10%; 730 giorni tra l'1/1/1997 ed il 31/12/1998 al 5%; 731 giorni tra l'1/1/1999 ed il 31/12/2000 al 2,50%; 365 giorni tra l'1/1/2001 ed il 31/12/2001 al 3,50%; 730 giorni tra l'1/1/2002 ed il 31/12/2003 al 3%; 1461 giorni tra l'1/1/2004 ed il 31/12/2007 al 2,50%; 731 giorni tra l'1/1/2008 ed il 31/12/2009 al 3%; 43 giorni tra l'1/1/2010 ed il 5/2/2010 all'1%.»

TAR LAZIO, SEZIONE III ROMA n.8500 del 26/04/2010 - Relatore: Giuseppe Sapone -
Presidente: Bruno Amoroso

Sintesi: La somma determinata quale valore del bene in ipotesi di occupazione acquisitiva deve essere soggetta a rivalutazione secondo gli indici Istat e devono altresì essere riconosciuti gli interessi legali, da calcolarsi, anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata; su dette somme, come sopra individuate, dovranno essere infine corrisposti gli interessi legali dalla data del deposito della decisione giudiziale fino al soddisfo.

Estratto: «Al riguardo, alla luce di quanto dimostrato dal comune ricorrente in ordine alla infruttuosa scadenza del termine per pronunciare l'espropriazione senza che l'amministrazione abbia disposto alcunché, è incontestabile che nella fattispecie in esame è individuabile un'occupazione appropriativa, istituto che secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione (sez.I, n.23943/2008; Sez.Un. n.10222/2006), cui il Collegio intende conformarsi, è ancora operante nell'ordinamento italiano, nonostante l'entrata in vigore dell'art.43 del DPR n.327/2001, in relazione a procedimenti espropriativi per i quali la dichiarazione di pubblica utilità è stata emessa – come è dato riscontrare nella vicenda in esame – anteriormente all'entrata in vigore del citato testo unico, in quanto l'art.43 dello stesso che disciplina l'istituto della acquisizione sanante, ha valenza di norma sostanziale (Corte Costituzionale n.191/2006) ed è applicabile solo per l'avvenire. Quanto ai criteri di quantificazione delle pretese attoree il Collegio intende far ricorso all'istituto di cui all'art.35, comma 2, del D.Lgvo n.80/1998, e, conseguentemente, ORDINA all'intimato Ministero delle Infrastrutture di formulare una proposta risarcitoria sulla base dei criteri di seguito indicati, da comunicare al comune ricorrente entro 60 gg dalla data di pubblicazione della presente

decisione. Per quanto concerne il mancato godimento delle aree de quibus – il cui periodo va dalla data di immissione in possesso fino a quella di irreversibile trasformazione delle stesse – la richiesta indennità dovrà essere quantificata in una somma pari all'interesse legale annuo vigente calcolato sul valore di mercato degli immobili - come sarà di seguito determinato – con in più gli interessi corrispettivi dalla data della irreversibile trasformazione. Per quanto riguarda invece l'indennità conseguente all'avvenuta occupazione acquisitiva, il valore delle aree de quibus dovrà essere calcolato secondo il criterio comparativo classico con riferimento al valore medio delle compravendite di terreni aventi analoga destinazione stipulate nel medesimo periodo in cui è intervenuta l'occupazione acquisitiva, prescindendo quindi, da eventuali aumenti di valore conseguenti alla realizzazione del manufatto. Tale somma dovrà, poi, essere soggetta a rivalutazione secondo gli indici Istat e dovranno altresì essere riconosciuti gli interessi legali, da calcolarsi, anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata. Su dette somme, come sopra individuate, dovranno essere infine corrisposti gli interessi legali dalla data del deposito della presente decisione fino al soddisfo.»

TAR EMILIA ROMAGNA, SEZIONE I BOLOGNA n.2766 del 26/03/2010 - Relatore: Grazia Brini - Presidente: Rosaria Trizzino

Sintesi: Sulla somma determinata a titolo di risarcimento del danno, costituendo questo debito di valore, va riconosciuta la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, fino a quella di deposito della sentenza di liquidazione, e sulla somma rivalutata vanno riconosciuti gli interessi compensativi nella misura legale come per legge da calcolarsi anno per anno sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo considerato.

Estratto: «Ciò premesso, va ordinato ad Anas di determinare, in contraddittorio con la ricorrente, l'importo complessivo delle somme che spettano a quest'ultima entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, secondo i criteri di quantificazione indicati nella sentenza n.211/2009. In particolare:a) Quanto al valore di mercato dell'area, potrà essere utilizzata la stima fatta dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio civile (€.885.000,00), che per questa parte è conforme ai criteri indicati nella sentenza 211/2009 e non è oggetto di valutazioni critiche da parte della stessa. Su tale somma, trattandosi di un debito di valore, va riconosciuta la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, dalla data del 22.7.2002 fino a quella di deposito della presente sentenza, e sulla somma rivalutata vanno riconosciuti gli interessi compensativi nella misura legale come per legge, decorrenti dalla data già indicata fino alla data di deposito della presente sentenza, i quali devono essere calcolati anno per anno sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo considerato. Dall'importo rivalutato andrà detratta la somma pagata in acconto, previa sua rivalutazione per rendere omogenee le due entità, e quindi deve procedersi al calcolo degli interessi, da computare sull'intero importo dovuto, per il periodo che va dalla data dell'evento dannoso al versamento dell'acconto, e sulla somma residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dalla corresponsione dell'acconto alla data della liquidazione (Cass. n. 6228/94; n. 12452/03).»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE IV MILANO n.638 del 15/03/2010 - Relatore: Alberto Di Mario -
Presidente: Concetta Plantamura

Sintesi: Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del valore venale del bene e di occupazione illegittima, che hanno natura risarcitoria e consistono, perciò, in un debito di valore, deve riconoscersi la rivalutazione secondo gli indici Istat, a partire dalla data di ultimazione dei lavori o di emanazione del decreto di espropriazione se anteriore e fino alla data di determinazione della somma dovuta; sulle somme progressivamente e via via rivalutate, sono altresì dovuti gli interessi legali (secondo il tasso all'epoca vigente).

Estratto: «Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del valore venale del bene e dell'occupazione illegittima, che hanno natura risarcitoria e consistono, perciò, in un debito di valore, deve riconoscersi la rivalutazione secondo gli indici Istat, a partire dalla data di ultimazione dei lavori o di emanazione del decreto di espropriazione se anteriore e fino alla data di determinazione della somma dovuta; costituendo tale ultima data il momento in cui, per effetto della liquidazione stragiudiziale, il debito di valore si trasforma in debito di valuta (in tal senso anche CEDU, Grande Camera, decisione 22 dicembre 2009 in causa Guiso-Gallisay contro Italia, paragrafo 105) .Sulle somme progressivamente e via via rivalutate, di cui al precedente capoverso, sono altresì dovuti gli interessi legali (secondo il tasso all'epoca vigente) a decorrere dalla data dell'ultimazione dei lavori o dell'emanazione del decreto d'esproprio se anteriore e sino alla data del pagamento delle somme dovute; ciò in funzione remunerativa e compensativa della mancata tempestiva disponibilità della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno (in tal senso anche CEDU, Grande Camera, decisione 22 dicembre 2009 in causa Guiso-Gallisay contro Italia, paragrafo 105).»

TRIBUNALE DI BARI, SEZIONE III CIVILE del 08/02/2010 - Relatore: Maria Teresa Romita -
Presidente: Maria Teresa Romita

Sintesi: Il risarcimento del danno per il periodo in cui si è protratta l'occupazione illegittima è debito di valore; la somma determinata a suddetto titolo va dunque rivalutata a decorrere dalla data dell'occupazione, anno per anno secondo gli indici ISTAT e sulla stessa vanno riconosciuti gli interessi nella misura legale; sugli importi annui della svalutazione vanno inoltre corrisposti gli interessi legali dalla relativa maturazione e, cioè, dalla scadenza di ogni anno successivo al giorno dell'illecito.

Estratto: «Il giudizio proseguiva e veniva quindi disposta ed espletata C.T.U. a mezzo del per. agr. Be.Oc. che quantificava l'ammontare complessivo dei danni, per il periodo di occupazione illegittimo del suolo in questione dall'01/01/1977 fino al 28/12/2004.Va infatti precisato che il periodo di occupazione illegittima deve ritenersi terminato alla suddetta data quando gli eredi della Gr., succeduti nel presente giudizio e precisamente La.Va., La.Gi., La.Cl. e La.Vi., in rappresentanza del figlio minore Ma.La., stipulavano un atto di compromesso di compravendita del fondo de quo con il Comune di Bari.Ciò premesso, l'immissione in possesso del fondo da parte dell'Ente Ospedaliero "Di." è avvenuto il 13/12/1976 e nel corso dei cinque anni d'occupazione legittima non è stato emesso alcun decreto definitivo d'esproprio, né si è proceduto da parte dell'ente espropriante alla trasformazione irreversibile del bene ad opera pubblica, con acquisizione della proprietà del